

30 GIORNI

ORGANO UFFICIALE DI INFORMAZIONE VETERINARIA di FNOVI ed ENPAV
Anno VIII - N. 5 - Maggio 2015

IL MENSILE DEL MEDICO VETERINARIO
ISSN 1974-3084

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale 70% - LoMi

Effetto kafkiano

Cattive leggi generano assurdità

Coniglicoltura

DOSSIER
ANCORA
ATTUALE

Governance

PRINCIPI DI
LEGISLAZIONE
VETERINARIA

Anno Uno

UTILIZZO
DELLE FONTI
GIORNALISTICHE

Enpav

LA CONSULTA
E LA RIFORMA
MONTI - FORNERO

**Un professionista
lo riconosci da come organizza
ogni giorno il suo lavoro.
E da come progetta il suo futuro.**

NUOVO SISTEMA PENSIONISTICO ENPAV.

IL MIGLIOR AMICO DEL VETERINARIO.

Flessibilità e sicurezza
in un mondo che cambia in fretta.

Tutti i diritti dell'iscrizione all'Albo,
con in più i vantaggi della pensione.

Benefici contributivi
per favorire i giovani neo iscritti all'Ente.



ENTE NAZIONALE
DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
VETERINARI

www.enpav.it
Enpav on line

SOMMARIO

30GIORNI | Maggio 2015 |



EDITORIALE

- 5 Condizionalità o condizionamento?
di Gaetano Penocchio

LA FEDERAZIONE

- 6 Quale marginalizzazione
di Cesare Pierbattisti
- 7 La comunicazione approda ai consumatori
a cura di Fnovi
- 9 Dossier Fnovi sulla coniglicoltura: ancora attuale?
di Francesco Dorigo
- 11 Fnovi scrive a Serenella Fucksia
a cura di Fnovi
- 12 La vicepresidenza Cogeaps ad un medico veterinario
- 13 La tutela delle fonti giornalistiche non può essere tutela di illeciti

LA PREVIDENZA

- 14 Dentro o fuori dall'Ordine professionale
di Simona Pontellini
- 15 Boccia la riforma Monti - Fornero
di Danilo De Fino

- 18 Le opportunità che offre l'Europa
di Sabrina Vivian
- 19 L'Irap e i liberi professionisti
a cura della Direzione Studi

ORDINE DEL GIORNO

- 22 Sentiamoci: ma meglio prima che dopo
di Giovanni Tel

L'INTERVISTA

- 23 Il dovere di provare a migliorare le cose
di Flavia Attili

NEI FATTI

- 25 Introduzione di cuccioli dall'estero
di Laura Arena, Stefano Messori, Nicola Ferri ed Enzo Ruggieri
- 29 La perfezione non esiste
di Chiara Mulasso

FARMACO

- 31 La Fnovi all'infoday sui medicinali veterinari
a cura di Fnovi

- 33 Kafka? Un principiante
a cura del Gruppo di Lavoro farmaco Fnovi

LEX VETERINARIA

- 35 Opinamento delle parcelle professionali: è ancora possibile?
di Maria Giovanna Trombetta
- 36 L'imparzialità del Ctu
di Daria Scarciglia
- 38 Principi di legislazione veterinaria
di Paolo Demarin

FORMAZIONE

- 40 Dieci percorsi fad
a cura di Lina Gatti e Mirella Bucca

IN 30GIORNI

- 44 Cronologia del mese trascorso
a cura di Roberta Benini

CALEIDOSCOPIO

- 46 Passaporto bovino: è un vero addio?
a cura di Flavia Attili

farmaco@fnovi.it

**Le competenze degli
esperti a disposizione
di tutti**



**Mandaci il tuo quesito
Ti risponde il Gruppo
di Lavoro sul Farmaco
Le risposte su www.fnovi.it**



FNOVI

FEDERAZIONE NAZIONALE
ORDINI VETERINARI ITALIANI



di Gaetano Penocchio
Presidente Fnovi

Per il Ministro Martina **agricoltura e agroalimentare sono due binari che, se viaggiano insieme, danno la prospettiva di una grande meta, un miglioramento complessivo, centrale nell'azione del Governo.** Ad esempio, Campolibero è un programma di rilancio del lavoro in agricoltura, che si collega inevitabilmente alla nuova Pac (Politica Agricola Comunitaria), alla condizionalità, alle consulenze aziendali. E quindi a noi. Il Ministro parla di un "sistema di consulenza aziendale in agricoltura", con la previsione di attivare un "Albo" dei sogget-

ti che prestano la consulenza aziendale, in base a requisiti in via di definizione. Chi sono questi consulenti? È qui che i binari della politica vanno in due direzioni diverse: quella del Mi-paaf e quella delle Regioni ovvero, quella dei Caa (Centri di assistenza agricola) e quella dei professionisti. Per chiarezza i Caa sono soggetti privati ai quali Agea delega compiti di acquisizione, custodia ed aggiornamento dei fascicoli aziendali delle imprese agricole, oltre che di gestione delle domande che le aziende presentano, a vario titolo, per l'accesso a specifiche misure di sostegno comunitario all'agricoltura.

la Fnovi che ha promosso e vinto dodici ricorsi al Tar in altrettante regioni che escludevano i medici veterinari dalle consulenze, rendendole monopolio delle grandi associazioni agricole. Decisivo è poi il parere che arriva da Bruxelles che non vede di buon occhio un sistema che 'paga' un unico soggetto nel quale coincide chi istruisce le pratiche per chiedere i finanziamenti (i Caa) e svolge la consulenza aziendale che è "condizione" per ricevere quei finanziamenti. È una questione di incompatibilità.

Anche per questo molte Regioni hanno colto l'esigenza di aprire ai professionisti. La contesa è vecchia con i Caa la-

CONDIZIONALITÀ O CONDIZIONAMENTO?

ti che prestano la consulenza aziendale, in base a requisiti in via di definizione. Chi sono questi consulenti? È qui che i binari della politica vanno in due direzioni diverse: quella del Mi-paaf e quella delle Regioni ovvero, quella dei Caa (Centri di assistenza agricola) e quella dei professionisti. Per chiarezza i Caa sono soggetti privati ai quali Agea delega compiti di acquisizione, custodia ed aggiornamento dei fascicoli aziendali delle imprese agricole, oltre che di gestione delle domande che le aziende presentano, a vario titolo, per l'accesso a specifiche misure di sostegno comunitario all'agricoltura.

Sono in gioco 110 milioni, dei quali buona parte destinati alle consulenze di condizionalità, fra cui quelle sulla sanità e sul benessere animale. La contesa è vecchia ed è materia ben nota al-

sciati spesso liberi di operare in condizioni di esclusiva, con un sempre maggior ventaglio di attività: dai piani di ipofertilità, vecchi di 30 anni, fino all'esercizio della professione veterinaria o la sua sostituzione, dal benessere animale (da valutare con i parametri della qualità del latte?) alla assistenza zoiatrica erogata a costi irrisori (tanto paga Pantalone). Fino ad arrivare, senza grandi proteste, alla surroga o alla sostituzione di attività proprie del Servizio Sanitario Nazionale ed erogare prestazioni ricomprese nei livelli essenziali di assistenza. Suvvia: istruire pratiche, gestirle, effettuare consulenze e controlli è veramente troppo. Non serve discutere di conflitti reali o potenziali per sciogliere questi nodi. Troppe regole, o troppo poche, fanno solo confusione.

Basta il buon senso. ■

QUALE MARGINALIZZAZIONE

È più facile piangersi addosso che cercare di cambiare le cose.

di **Cesare Pierbattisti**
Consigliere Fnovi

“Dobbiamo sempre guardare le cose da angolazioni diverse, e il mondo appare diverso”. La frase non è di un filosofo dell'antica Grecia bensì di John Keating il geniale professore magistralmente interpretato da Robin Williams nel film “L'attimo fuggente”. Tutti noi siamo inevitabilmente portati a giudicare le situazioni secondo un'ottica parziale collegata alle nostre esperienze, al nostro lavoro ed anche al nostro interesse. Nulla di male in tutto ciò, tuttavia dovremmo qualche volta tentare di vedere le cose da una diversa angolazione. Ho letto con grande interesse l'articolo sulla “Marginalizzazione dell'Università” ricco di interessanti spunti di discussione e di considerazioni condi-

visibili ma che, a mio avviso, possono apparire condizionate da una visione parziale del mondo veterinario a cui apparteniamo. Inizierei dal titolo stesso, non è l'Università che viene “marginalizzata”, bensì la veterinaria nel suo insieme. Possiamo fingere di avere un ruolo importante nella nostra società, ma la realtà ci smentisce, altre professionalità ci hanno scavalcato occupando spazi che avrebbero dovuto essere nostri ed è inutile immaginare che la colpa sia sempre di “altri”. Dovremmo guardarci dentro e

come mi diceva un vecchio docente universitario, uno dei non molti che stimo profondamente, “non chiederti cosa la scienza può darti, chiediti cosa tu puoi dare alla scienza”. L'Università è nata nel XII secolo quando gli allievi si raccoglievano intorno ad un maestro in grado di dispensare sapere e conoscenza, erano i maestri a dare valore all'Università e non viceversa. Tutti conoscono i nomi di Immanuel Kant, Charles Darwin, Albert Einstein ma chi ricorda le Università in cui hanno studiato ed insegnato? Personalmente devo moltissimo all'Università,



in quel periodo ormai lontano della mia vita, ho imparato ad imparare, questo è ciò che nessuno mai mi potrà togliere, non la pratica spiccia di una professione che si può acquisire senza grande fatica con qualsiasi più o meno valido corso (pubblico o privato che sia). L'Università deve elargire sapere e conoscenza, ma soprattutto addestrare allo studio ed alla curiosità, il compito è arduo e tutti sappiamo perfettamente che ogni istituzione umana è un microcosmo dell'intera umanità con i suoi pregi ed i suoi di-

fetti. Ci sono ottimi docenti ed ottimi professionisti nell'Ateneo e al di fuori, ma i media ci ricordano ormai giornalmente che esiste un'altra faccia della medaglia fatta di mediocrità e spesso di corruzione; una parte forse minoritaria, ma si sa che il peccato lascia assai più memoria di sé di cento buone azioni. Credo che la nostra travagliata professione debba necessariamente ritrovare una nuova rotta che veda ciascun attore perfettamente inserito in un progetto futuro; le nostre Facoltà sono ricche di eccellenze, ma sono troppe, lo sappiamo tutti e questa iper-

trofia genera inevitabilmente problemi interni che si proiettano sull'intera società. I servizi veterinari pubblici svolgono un compito che sicuramente è all'altezza della migliore sanità europea, ma la loro opera è spesso misconosciuta o deprezzata dagli inevitabili incidenti di percorso, la veterinaria

privata soffre delle difficoltà di lavoro legate al mercato che conducono irrimediabilmente alla mediocrità ed all'approssimazione. Sono convinto che la soluzione debba essere cercata “dentro” e non fuori dalla professione, è necessario convincersi che solo una sinergia fra le varie componenti può lentamente elevarci al grado che ci spetta per competenza e cultura. Credo che ciascuno debba con il proprio valore conquistare il posto che merita con i mezzi che ha a disposizione. E ciò vale per tutti. ■

IL FORUM FNOVI-CONSUMATORI

LA COMUNICAZIONE APPRODA AI CONSUMATORI

“I loro diritti sono i nostri doveri: se rovesciamo il codice del consumatore ci apparirà il nostro codice deontologico”.

(GAETANO PENOCCHIO - EDITORIALE APRILE 2015)

a cura di Fnovi

Era aprile 2014 quando, presentando il progetto sulla comunicazione verso i consumatori¹ della Federazione, sostenevamo la necessità di rafforzare la comunicazione verso l'esterno, ossia verso soggetti diversi dalla professione, superando l'impostazione rivendicativa di un ruolo della comunicazione per passare ad una comunicazione di collaborazione, informazione e formazione sul ruolo della professione, a difesa del diritto del cittadino consumatore a potersi rivolgere ad una professione degna e capace.

Per raggiungere i cittadini veniva scelta come prima tappa la comunicazione su zoonosi e sicurezza alimentare che consentiva di passare attraverso le loro associazioni coinvolgendole in un ruolo non solo di cassa di risonanza ma anche di scambio e collaborazione fattiva. A dicembre 2014 veniva raggiunta la prima tappa del progetto, ossia far conoscere alle associazioni il ruolo del medico veterinario, degli ordini e della federazione. A tale conoscenza si giungeva con comunicati stampa bisettimanali confezionati espressamente per le associazioni su temi di attualità inerenti sicurezza alimentare e zoonosi. Tale lavoro veniva suggellato, in dicembre 2014, in un incontro, in via del Tritone, con le associazioni al fine di costruire assieme



a loro le successive tappe del progetto².

Il 22 aprile la Fnovi, quale prima federazione nel panorama nazionale per un simile progetto, firmava con le prime due associazioni aderenti, Federconsumatori e Movimento consumatori, il Forum “Fnovi Consumatori”³. Anche per le associazioni questa era ed è una “prima volta” con un sistema ordinistico.

GLI OBIETTIVI DEL FORUM

L'atto costitutivo del Forum Fnovi Consumatori⁴ chiarisce come non abbia scopo di lucro e sia finalizzato a

promuovere la collaborazione e il dialogo tra gli Ordini dei veterinari italiani e i consumatori, mediante studi, approfondimenti e altre iniziative rivolte ai consumatori. Tali iniziative sono dirette a monitorare la conoscenza e il rapporto con i consumatori sulle tematiche agro-zootecniche, consentire scelte consapevoli da parte dei consumatori, anche tramite iniziative di informazione ed educazione sui temi dell'alimentazione e della tutela della salute, stimolare la riflessione sulla funzione sociale del medico veterinario, attivare idonei strumenti di tutela dei consumatori sulle materie di competenza.



L'ORGANIZZAZIONE DEL FORUM

La sede del Forum è fissata presso la sede Fnovi in Roma e si attiva per il tramite dei suoi organi che sono il presidente, proposto da Fnovi e il vicepresidente del Forum, oltre al consiglio rappresentato da un minimo di 6 fino a un massimo di 10 membri nominati per metà dalla federazione e per metà dalle associazioni. Il consiglio, su proposta del presidente, elegge tra i propri membri il vicepresidente, indicato tra i consiglieri delle associazioni. Possono anche essere nominati all'interno del consiglio, al massimo due membri esperti. Strumenti del Forum e del consiglio possono essere anche apposite commissioni di lavoro per lo sviluppo di singoli progetti che necessitino di competenze particolari, fissandone di volta in volta composizione, compiti e durata.

Al presidente del Forum spetta la cura delle relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi nonché l'instaurarsi di rapporti di collaborazione e sostegno

delle singole iniziative del Forum stesso.

Al consiglio il dovere di attuare i programmi di attività del Forum, nell'ambito degli scopi e delle attività previste negli obiettivi dell'atto costitutivo nonché verificarne i risultati complessivi.

IL RUOLO DEGLI ORDINI

La lettura dell'atto costitutivo del Forum rende evidente come la partecipazione degli ordini a questo progetto sia non solo fondamentale ma vitale e per diverse ragioni.

Laddove l'articolo 2 del Forum, alla voce "Scopo" parla di monitoraggio della conoscenza e del rapporto tra professione e consumatori, è evidente come la padronanza del territorio, della conoscenza delle sue peculiarità e caratteristiche in un paese come l'Italia, con una quantità enorme di variabili e specialità, sia prerogativa di chi sul territorio opera. Di conseguenza gli obiettivi descritti del Forum, se troveranno presente la federazione con progetti divulgativi, documenti, materiali e sup-



porto che di volta in volta si renderanno necessari, non potranno prescindere dall'attuazione di iniziative locali per popolare di contenuti quello che oggi è un accordo unico nel panorama nazionale tra un Ente pubblico sussidiario dello Stato e una Associazione, nel perseguire il duplice scopo di realizzare la mission di legge di una professione di tutela della salute pubblica e farne conoscere il valore professionale.

A tale scopo la federazione sta preparando le linee guida per lo sviluppo del Forum nelle realtà territoriali al fine di supportare gli ordini che vorranno aderire al progetto.

¹ <http://www.trentagiorni.it/dettaglioArticoli.php?articolid=1479>

² <http://www.trentagiorni.it/dettaglioArticoli.php?articolid=1621>

³ inserire editoriale aprile

⁴ pubblicare l'atto costitutivo forum sul portale ■



CODICE DI CONSUMO

Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

Art. 2. Diritti dei consumatori

1. Sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne è promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni.
2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti:
 - a) alla tutela della salute;
 - b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;
 - c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;
 - c-bis) all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà;
 - d) all'educazione al consumo;
 - e) alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali;
 - f) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;
 - g) all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.

IL DOSSIER FNOVI, GIÀ ALLORA PRONTO PER L'EUROPA DI DOMANI

DOSSIER FNOVI SULLA CONIGLICOLTURA: ANCORA ATTUALE?

La Federazione ha delineato uno scenario in cui il confronto è elemento imprescindibile dell'analisi dei problemi, ma le istituzioni devono ancora in parte raccogliere questa sfida. Molto di quanto scritto dalla Federazione è ancora attuale, ma inattuato.

di **Francesco Dorigo**
*Coordinatore Gruppo
 Coniglicoltura Fnovi*

A distanza di oltre 4 anni dalla presentazione del Dossier per il settore cunicolo, è doveroso operare una riflessione sulla sua attualità, in un settore che ha subito e sta subendo cambiamenti strutturali. Nell'ampia e dettagliata analisi del documento, mai fatta in precedenza e tuttora unica, resa possibile dal coinvolgimento di varie figure, non necessariamente veterinarie, che operavano a vario titolo all'interno della filiera cunicola, si erano evidenziati elementi critici o problematiche legate al ruolo del veterinario di fronte alla legislazione.

Si erano sottolineati aspetti che rendevano e rendono il lavoro non solo del veterinario, ma anche di tutti gli operatori, in primis gli allevatori, complicato nell'affrontare temi quali la gestione delle malattie infettive, le zoonosi, la gestione dei riproduttori, la macellazione, il farmaco, la legislazione sui mangimi, il benessere, la biosicurezza. Per ogni tema, dopo ampia e dettagliata analisi, si erano

avanzate delle proposte concrete da parte della Federazione. Proposte che dovevano diventare la base per andare oltre la semplice denuncia dei problemi elencati, ma diventare elemento di innovazione. È andata così?

IL CONFRONTO, ELEMENTO IMPRESCINDIBILE DELL'ANALISI DEI PROBLEMI

Per molti temi dobbiamo francamente dire che il lavoro incessante e proattivo, pure nella durezza del confronto, da parte della Fnovi ha delineato scenari in cui il confronto è diventato elemento imprescindibile dell'analisi dei problemi. In poche parole si discute di più, si litiga talvolta, e dei risultati arrivano. Ma come si dice mai abbastanza. Questo anche perché lo scenario sta cambiando radicalmente, e non sempre all'interno di alcune istituzioni si riesce a percepire questa attenzione. Il rendere l'Europa un

mercato unico, non solo nelle parole, ma anche nei fatti ha delle inevitabili conseguenze.

Ad esempio abbiamo flussi di importazione, a prezzi nettamente concorrenziali, di prodotto macellato, proveniente dal mercato francese che, in mancanza di un incremento dei consumi, rende la domanda di prodotto italiano meno competitiva. Questo comporta un forte elemento di concorrenzialità, che la filiera italiana subisce, in quanto meno organizzata, determinando così una forte perdita di competitività con riduzione inevitabile della marginalità. Questa sofferenza, acuita anche da elementi strutturali, legati ad un più elevato costo di produzione del kg di carne di coniglio prodotto in Italia, reso possibile da molti elementi, tra cui un livello tecnico mediamente più basso, rispetto ai nostri competitor europei, sta fortemente condizionando la sopravvivenza di ampi strati della filiera. Oppure il continuo confronto con Istituzioni Europee che rapidamente e continuamente si propongono di legiferare sulla base sempre più di Regolamenti, che devono tenere conto delle pressioni che ampi spazi del-



l'opinione pubblica riversa sulla zootecnia. Penso al farmaco, al benessere, elementi ritenuti oramai poco oggetto di mediazioni. Si continua a chiedere, di fare rapidamente qualcosa. Quello che si sta prospettando, ed è in discussione, costringe le varie filiere a ripensare profondamente ai modelli produttivi-organizzativi.

COSA PUÒ ESSERE QUINDI RIPRESO DAI PUNTI EVIDENZIATI NEL DOSSIER?

E come questi elementi possono essere inseriti in una riflessione più aggiornata, anche per gli elementi prima descritti, su come intervenire per dare non solo risposte alle tematiche elencate, ma per essere, allo stesso tempo, in linea con questa profonda analisi sulla filiera cunicola che investe necessariamente il ruolo essenziale del medico veterinario.

Proviamo ad analizzare punto per punto i vari temi elencati.

– Legislazione in merito alle malattie infettive.

Il quadro delineato nel Dossier richiedeva la revisione della normativa inerente le malattie infettive dei lagomorfi, soprattutto tramite l'istituzione di un tavolo tecnico presso il Ministero della Salute. Nel frattempo il quadro sanitario si è ulteriormente complicato attraverso la comparsa di una variante detta 2 o francese della Rhd, che dalla fine del 2011, in mancanza di un presidio vaccinale specifico, sta creando grossi problemi, su tutto il territorio nazionale. Prendendo atto di questa situazione, in mancanza di altri interventi legislativi, il Ministero della Salute ha emanato la circolare 0007841-08/04/2014-DGSAF-COD_UO-P, con allegato Manuale Operativo. Documenti indispensabili per uscire da una lettura della norma a volte troppo legata al Rpv del 1954, oppure troppo discrezionale da parte delle Autorità Sanitarie Locali.

Per quanto riguarda gli altri ele-

menti richiesti non si è fatto niente, e questo rende la conigliocultura ancora più indifesa di come lo era fino a poco tempo fa, proprio per gli elementi di sofferenza economica che non permettono in nessuna maniera la coesistenza di una eventuale malattia infettiva in allevamento, cosa "possibile" anche se non augurabile fino a qualche anno fa. La perdita di reddito sarebbe esiziale per la sopravvivenza dell'allevamento. Quindi a dinamiche indotte dalla globalizzazione noi rispondiamo con atti legislativi del 1954!

– Legislazione in merito alle zoonosi non soggette a denuncia.

Data la delicatezza del tema, sottolineata dalla mancanza assoluta di riferimenti legislativi si chiedeva anche qui una separazione completa delle zoonosi dal Rpv, con promulgazione ad hoc anche di linee guida soprattutto per l'attività del veterinario pubblico nel momento in cui si dovesse trovare di fronte a malattie trasmissibili. Anche qui il tutto doveva partire da una costituzione di un tavolo tecnico che possa affrontare l'insieme di queste tematiche. In questo versante non abbiamo visto nulla. Il problema non è stato minimamente affrontato.

– Legislazione sui riproduttori.

Argomento fortemente intrecciato sulla biosicurezza. Si segnalava il fatto, che pur rappresentando il materiale genetico come fattore di rischio per l'immissione di patogeni in allevamento, il problema non sia stato affrontato.

Si chiedeva anche qui l'istituzione di un tavolo tecnico finalizzato alla stesura di un Manuale Ghp di buona prassi igienica del materiale genetico in conigliocultura e l'individuazione di un quadro normativo che permetta, sulla base delle norme che disciplinano la riproduzione animale L. 30/91 e D.M. 403/2000, una definizione precisa e tagliata su misura in merito alla biosicurezza dei produttori di materiale genetico cunicolo. Idee che devono interfacciarsi con l'Europa visti

i generosi scambi, soprattutto di importazione, non più solo dalla Francia, di materiale genetico, in particolar modo di riproduttori vivi. In questo senso il cammino deve essere ripreso da zero.

– Legislazione sulla macellazione.

Non vi erano particolari richieste in riferimento a questo aspetto. Si chiedeva, in armonizzazione con gli aspetti legati soprattutto alle zoonosi, una semplificazione ed uniformazione documentale.

IL DOSSIER FNOVI, GIÀ ALLORA PRONTO PER L'EUROPA DI DOMANI

In definitiva, come primo step di questa breve analisi, è doveroso fare un collegamento con quanto ci aspetta in vista di nuove norme europee. In discussione, con obiettivo promulgazione 2016, vi è il cosiddetto Animal Health Law. Si è partiti da lontano, nel 2007, quando la Commissione Europea ha promulgato per il periodo 2007-2013 una nuova strategia per la salute degli animali, con lo slogan "Prevenire è meglio che curare". Ad oggi la volontà è quella di semplificare, tramite un'unica normativa, con norme più semplici e chiare, avendo ben impressa una strategia globale di prevenzione delle malattie. I ruoli e le responsabilità di tutti dovranno essere chiarite.

Il tutto con un obiettivo specifico di efficacia delle misure, ma che attraverso priorità condivise, dovranno costare meno. È una sfida importante per la conigliocultura, le cui esigenze e problematiche potranno essere viste secondo un'ottica europea, quindi uniformità per tutti, con rapidità in caso di problemi di natura infettiva. Superando quindi quelle lungaggini e difficoltà di approccio testimoniate dalla lentezza di adeguamento ai cambiamenti strutturali delle filiere e delle movimentazioni animali gestite ancora, in parte, con strumenti legislativi palesemente inadeguati. ■

REGOLAMENTAZIONE DELLA PROFESSIONE VETERINARIA

FNOVI SCRIVE A SERENELLA FUCKSIA

Una mozione e un Ddl per dire, in peggio, quello che già dicono le Leggi dello Stato e il nostro Codice deontologico.

a cura di Fnovi

“Una buona governance è un bene pubblico, ed è strettamente condizionata dalla legislazione.

Al contrario, una legislazione di scarsa qualità è una delle premesse di una *governance* inadeguata, cioè inefficace ed inefficiente”. Questo è quanto si può leggere nell’articolo del collega Demarin in questo stesso numero di 30 giorni in cui vengono anche esplicitati i principi, enunciati dall’Oie per una legislazione di qualità. Sembra dunque di capire che ai cittadini italiani che diventano parlamentari non vengano impartite queste conoscenze basilari. La mozione parlamentare e il Ddl 1482¹ presentati dalla senatrice Fucksia ne sono un esempio da manuale. Se uno dei principi enunciati dall’Oie per avere una legislazione di qualità è quello di consultare esperti del diritto nella materia trattata, nonché gli *stakeholders*, la lettura sia del Disegno Di Legge 1482 che della mozione 397 della Senatrice Fucksia, provano come ciò non sia avvenuto.

Per quanto riguarda il Ddl², “Legge quadro e delega al Governo per la codificazione della legislazione in materia di tutela degli animali” si rinviene l’assoluta assenza di confronto con la professione o, con gli esponenti della professione che più hanno titolo e competenze in merito. Al Capo V “Disposizioni per l’esercizio

della professione di veterinario”, quanto affermato è di tutta evidenza. Per queste ragioni la Federazione ha scritto alla Sen. Fucksia.

LA LETTERA DELLA FEDERAZIONE ALLA SEN. FUCKSIA

Ci preme sottolineare che «*la regolamentazione della professione veterinaria, con particolare riguardo al *modus operandi**», come auspicato nella relazione di presentazione, è contenuta nel Codice Deontologico, nel quale molti articoli già prevedono da tempo quanto contenuto nel Ddl e da altre norme attualmente in vigore. La senatrice, in qualità di medico, è sicuramente a conoscenza della valenza dei dettami deontologici e della responsabilità disciplinare che deriva dall’inosservanza e dall’ignoranza dei precetti. Inoltre, alcuni passaggi fanno ritenere che il complesso articolato risenta di una conoscenza superficiale della professione veterinaria, del servizio sanitario nazionale e delle leggi dello Stato che già prevedono, per esempio, l’obbligo della pubblicazione dei procedimenti disciplinari nell’Albo Unico presente per la professione medico veterinaria sul portale Fnovi. Se al Ddl va riconosciuta la validità delle proposte sulle disposizioni in materia di Iva (art. 3), l’ambizione di normare ambiti molto complessi e vasti genera confusione e inesattezze. Tale rischio è già esplicita-

to nell’art. 1 riguardante le definizioni. Siamo per altro concordi sul fatto che la legislazione in materia di tutela degli animali necessiti realmente di una revisione sistematica, in armonia con quanto già previsto dalle norme in vigore e con l’evoluzione della società: servono leggi applicabili e non interpretabili.

GLI ARTICOLI

La disamina degli articoli evidenzia, lungo tutto il percorso, un approccio che non fonda sulla conoscenza della figura del veterinario pubblico e, di fatto, crea un impianto legislativo che perde per strada parte degli strumenti attuativi degli obiettivi che sostiene di voler perseguire (es. randagismo). Per quanto attiene agli articoli dal 18 al 26 del Capo V, per disposizioni comuni inerenti la condotta deontologica, gli obblighi e doveri del medico veterinario, le analisi e le visite diagnostiche, gli obblighi documentali, di informazione e trasparenza clinica, il consenso informato, la tenuta della documentazione, il rilascio del referto, di certificazioni in generale, la disponibilità alla cura di pronto soccorso, l’aggiornamento post laurea e i rapporti professionali utili alla cura dell’animale, il Ddl ricalca il Codice deontologico spesso in modo meno chiaro, meno dettagliato e dunque meno competente ed efficace.

Per quanto attiene invece alle



strutture, il Ddl sembra non sapere dell'esistenza dell'accordo Stato Regioni del 2003 in virtù del quale la materia che il Ddl pretende di regolamentare è già regolamentata. Gli estensori del Ddl inoltre, in tema di formazione, non sembrano avere alcuna conoscenza della normativa che regola l'abilitazione e la formazione obbligatoria post laurea già esistente del medico veterinario laddove pretendono di vedere nascere "specializzazioni in pronto soccorso" piuttosto che specializzazioni post laurea obbligatorie finalizzate alla possibilità di aprire un ambulatorio. Appare anche fuori contesto e dettato dalla mancata conoscenza dei problemi, dei bisogni dell'utenza e delle realtà territoriali, il voler subordinare l'attività domiciliare dei veterinari al possesso di strutture veterinarie.

ANCHE UNA MOZIONE PARLAMENTARE³

Gli stessi principi di cui al Capo V del Ddl vengono ribaditi nella mozione Fucksia approvata dal Senato il 5 maggio, che chiede di favorire "un rapporto più trasparente tra proprietario e veterinario".

La mozione parlamentare è uno strumento di indirizzo politico con cui Camera o Senato danno direttive al Governo. Pur non comportando vincoli giuridici per il Governo lo vincola tuttavia a prendersi eventualmente la responsabilità di comportarsi in modo conforme dall'indirizzo indicato. Evidente dunque come una mozione che lo confermi, rafforzi un Disegno Di Legge.

¹ <http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/FascicoloSchedeDdl/ebook/44424.pdf>

² <http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/FascicoloSchedeDdl/ebook/44424.pdf>

³ <http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=17&id=913736> ■

LA VICEPRESIDENZA COGEAPS AD UN MEDICO VETERINARIO

Danilo Serva, Presidente dell'Ordine dei medici veterinari della provincia di Terni, è stato nominato Vicepresidente del Co.ge.a.p.s (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie). Il Collega, già membro dell'assemblea del Consorzio, con il supporto del Comitato Centrale della Fnovi, è riuscito ad ottenere un importante riconoscimento per la professione.

Il Co.ge.a.p.s è un consorzio che nasce nell'ottobre del 2003 quale strumento attuativo della convenzione sottoscritta tra le professioni ed il Ministero della Salute per la realizzazione e la gestione di una anagrafica nazionale, ai fini Ecm, di tutti gli operatori della sanità. Ne fanno parte le Federazioni nazionali di Ordini e collegi tra cui medici veterinari, di medici e odontoiatri, farmacisti, infermieri professionali, psicologi ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica, biologi, chimici e associazioni professionali afferenti all'area della riabilitazione, all'area tecnica e a quella della prevenzione.

Con il riordino del sistema di formazione continua, approvato dalla Conferenza Stato Regioni il 1 agosto 2007, al Co.ge.a.p.s è stato riconosciuto il ruolo di "gestore dell'anagrafica nazionale dei crediti formativi" e in qualità "di soggetto strumentale delle Istituzioni professionali



che lo esprimono". Il professionista risulta nelle liste del Co.ge.a.p.s solo attraverso l'iscrizione all'Ordine, Collegio o Associazione professionale di competenza. La gestione dell'anagrafe centralizzata, integrata con i sistemi locali dei singoli ordini professionali, si pone come compito quello di favorire una visione unica e globale dell'operatività, naturalmente senza eludere né togliere le competenze demandate legalmente a ciascun ordine professionale. Danilo Serva succede a Luigi Palma, presidente per lunghi anni del Consiglio nazionale degli psicologi. La redazione di 30giorni si complimenta con Danilo e gli augura buon lavoro. ■

La puntata di Anno Uno, intitolata «No carne?» e trasmessa da LA7 giovedì 21 maggio scorso, pone seri interrogativi sulla scelta e sull'utilizzo delle fonti giornalistiche. A fronte di circa tre ore di confusa disinformazione, la Fnovi chiede le sia riservato il giusto tempo per la lettura integrale, in trasmissione, di quanto qui esposto.

Anno Uno ha individuato quale unica testimonianza dell'Autorità Competente nel nostro Paese in materia di controlli sulla sanità e sul benessere animale quella di un informatore occulto, presentato come Veterinario Ufficiale, a cui si è dato pubblico credito, malgrado questi abbia:

- dichiarato inesattezze e falsità sui Servizi Veterinari delle Asl
- impunemente autodenunciato la propria infedeltà al Ssn e alla Deontologia professionale
- diffamato e denigrato i Colleghi del Ssn equiparandoli ai propri indegni comportamenti.

Tale testimonianza, grave in quanto personale e in quanto resa sotto copertura giornalistica, assume anche rilievi deontologicamente e penalmente gravi; ciononostante la medesima testimonianza è stata avvalorata da Anno Uno malgrado contenesse palesi falsità procurando disinformazione ai telespettatori. Più che opportuno quindi l'intervento del Ministro della Salute, affidato tuttavia all'iniziativa dell'On Beatrice Lorenzin e non ad una ragionata programmazione degli autori della puntata.

LA FNOVI CHIEDE:

di conoscere l'identità del Medico Veterinario testimone, per accertare se si tratti di un proprio iscritto e per attivare allo scopo tutte le azioni che la legge consente all'Ordine professionale ai fini dell'esercizio dei propri poteri disciplinari.

I telespettatori di La7 hanno il diritto di sapere che in Italia vige una corpora legislazione, parte di derivazione comunitaria e parte nazionale che disciplina il benessere degli animali al-

LA FNOVI SCRIVE AD ANNO UNO

LA TUTELA DELLE FONTI GIORNALISTICHE NON PUÒ ESSERE TUTELA DI ILLECITI

levati e nello specifico dei suini, ai quali sono garantiti standard di protezione e di controllo dettati dal Piano Nazionale per il Benessere Animale emanato dal Ministero della Salute e applicato dalle Regioni e dalle Asl.

Sulla formazione dei Veterinari Ufficiali delle Asl, i cittadini devono sapere che essi sono soggetti all'obbligo di aggiornare la propria preparazione imposto dal sistema di Educazione continua in Medicina (Ecm) del Ministero della Salute e soggetti all'obbligo deontologico di provvedere al proprio aggiornamento professionale nel settore in cui esercitano la professione.

L'utilizzo di medicinali veterinari è sottoposto ad una rigorosa regolamentazione e ad azioni di farmacovigilanza che il Ministero della Salute pone anche in capo ai Servizi Veterinari delle Asl.

I controllori sono controllati. Dai diretti superiori in Asl, Servizio Veterinario Regionale, Ministero della Salute e Ispettori Europei, tramite un sistema di audit che verifica regolarmente la rispondenza dei controlli nel nostro Paese a quelli dettati dalla Legislazione comunitaria. Alle forze dell'ordine, rappresentate dai Carabinieri per la Salute, si aggiunga quale organo ausiliario dello Stato l'Ordine professionale a cui la legge conferisce poteri di disciplina professionale.

L'anonimato della testimonianza resa in trasmissione risulta finalizzato allo spettacolo e infedele ai fini dell'attivazione di qualsiasi forma di controllo sul controllato, ovvero sull'anonimo testimone.

L'irruzione «investigativa» in allevamenti suinicoli fa sorgere il dubbio di

un intento meramente editoriale, a scopo di audience, stante le ammesse difficoltà a sporgere denuncia per tutelare accompagnatori palesemente non qualificati a cui si è affidato il compito di descrivere condizioni sanitarie, di benessere e di comportamento animale senza cognizione di causa. Si è così presentato l'illecito come la norma per suscitare la più ingenua reazione di sentimentalismo animalista.

In ultima analisi, il richiamo alla tutela delle fonti appare complice di una teoria delle convenienze alla quale Anno Uno non si è sottratta pur di fare audience all'interno di una sciagurata gara televisiva a chi disinforma di più il cittadino in fatto di sicurezza alimentare.

La tutela delle fonti non può essere scambiata con la tutela dell'impunità, né con la libertà di denigrare le istituzioni e le professioni, un esercizio tipicamente nazionale, colpevole di minare la fiducia dei cittadini nei servitori dello Stato e nelle produzioni agroalimentari che hanno - quasi da sole - permesso all'economia nazionale di non fallire e - sicuramente da sole - di consentire che l'Expo 2015 si svolgesse in Italia e non altrove. Siamo una vetrina mondiale, non sappiamo meritarcela.

Con preghiera di pubblica lettura in trasmissione. ■

LA7 GIOVEDÌ 21.5 ANNO UNO - NO CARNE?

Puntata nel segno del sensazionalismo animalista e del terrorismo alimentare. IncurSIONI notturne negli allevamenti di suini, immagini di maltrattamenti e della macellazione sfruttate per uno show televisivo. Impreparazione, disinformazione e cinismo sono il terreno per un dibattito antiscientifico. L'intervista a un veterinario (?) anonimo fa il resto.

MOROSI ENPAV

DENTRO O FUORI DALL'ORDINE PROFESSIONALE

Intensificata l'attività di recupero dei crediti.

di **Simona Pontellini**
Direzione Contributi

Nell'ultimo biennio l'Ente ha intensificato l'attività di recupero dei propri crediti contributivi.

È ora possibile trarre le somme di tale attività.

Una fotografia della morosità esistente nel decennio 2002-2012, scattata nel primo semestre 2013, evidenzia una percentuale di morosità intorno al 3,3%.

Un ulteriore scatto, effettuato a distanza di quasi due anni, mostra invece come, per lo stesso periodo, il debito contributivo si sia ridotto a circa l'1,2%.

Nell'ambito della categoria degli "inadempienti" all'obbligo contributivo, il numero maggiore (circa 850) è dato dai Veterinari "attivi". Per loro il mancato versamento di contributi non consentirà di maturare l'anzianità contributiva necessaria, insieme all'età anagrafica, al raggiungimento del diritto a pensione.

Un'ulteriore fetta di debitori piuttosto rappresentativa, è quella dei Veterinari "cancellati dall'Albo professionale".

Sono circa 370, che per potersi reinscrivere all'Albo professionale dovranno versare i contributi dovuti all'Enpav se non prescritti, visto che il pagamento dei contributi è un dovere deontologico, oltre che un requisito per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo professionale.

Accanto alla categoria dei sogget-

ti in precedenza descritti, vi sono poi i Veterinari "cancellati dall'Ente", ossia coloro che godono di una diversa copertura previdenziale obbligatoria ed esercitano in via esclusiva attività di lavoro dipendente o autonomo che ha consentito loro di rinunciare all'iscrizione all'Enpav, mantenendo comunque l'iscrizione all'Albo professionale. Per essi resta fermo l'obbligo di versare all'Ente un contributo c.d. di solidarietà.

Circa 140 sono i Veterinari che non versano il contributo di solidarietà, i quali oltre ovviamente a non poter dedurre tale contributo dal reddito dichiarato ai fini Irpef, si vedono precludere la possibilità di accedere alle prestazioni assistenziali dell'Ente.

Nei confronti di tutti i Veterinari cancellati (sia solo dall'Enpav che anche dall'Albo professionale) l'Ente sta valutando delle soluzioni per recuperare una parte dei costi amministrativi sostenuti per la gestione di tali posizioni. Le ipotesi possibili vanno dal recupero sui contributi da trasferire in caso di presentazione di domanda di ricongiunzione o sulla quota dei contributi da utilizzare per il calcolo della pensione in totalizzazione, o ancora sulla quota dei contributi su cui verrà cal-

colata la rendita contributiva, nel caso di richiesta presentata al compimento dei 68 anni di età.

Per quanto riguarda, invece, gli attivi, le iniziative che l'Ente ha già intrapreso e intende proseguire consistono, oltre che nell'invio di diffide di pagamento, anche e soprattutto nella richiesta di avvio di procedimenti di cancellazione dall'Albo professionale per morosità, come previsto dalla normativa contenuta agli artt. 11 lett. f) e 21 del D.Lgs. C.P.S. n. 233/1946.

Nel 2014 sono stati segnalati agli Ordini professionali, per la cancellazione, circa 400 nominativi di Veterinari inadempienti (inclusi anche i cancellati dal-



l'Ente), verso i quali l'Enpav aveva già tentato in vari modi e forme di riscuotere i contributi, anche impiegando i propri dipendenti in un'iniziativa di sollecito telefonico degli interessati.

Di questi, più della metà ha usufruito dell'opportunità offerta dall'Ente di provvedere al versamento di quanto dovuto in rate mensili (sino ad un massimo di 60). Resta inteso che il mantenimento di tale beneficio è subordinato al regolare pagamento delle rate della dilazione. Il piano di ammortamento viene infatti annullato a fronte del mancato versamento di due rate anche non consecutive e l'intera quota deve essere versata in un'unica soluzione, pena la segnalazione all'Ordine professionale per l'avvio del procedimento di cancellazione per morosità.

Sino ad oggi i Veterinari che sono stati cancellati dagli Ordini professionali per morosità sono circa 50. Siamo in attesa di conoscere l'esito dei procedimenti avviati nei confronti dei restanti Veterinari per i quali l'Ente ha richiesto la cancellazione per morosità.

La definizione e concreta attuazione del procedimento di contestazione delle morosità da parte dei singoli Ordini risulta complessa, ma il loro coinvolgimento e collaborazione sono essenziali, posto che gli interessi di tutti gli associati in generale, vengono indirettamente danneggiati dal mancato afflusso di risorse al proprio Ente previdenziale.

A breve l'Ente intensificherà la propria attività di recupero del credito sulle annualità 2013 e 2014, per le quali difatti la percentuale di morosità è ancora piuttosto elevata.

Inoltre, grazie ad una Convenzione siglata con l'Agenzia delle Entrate, sarà possibile rintracciare direttamente i luoghi di residenza dei soggetti sin qui risultati "irreperibili", in modo che anche questi ultimi vengano raggiunti dalle iniziative di recupero del credito messe in atto dall'Ente. ■

LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 70/2015

BOCCIATA LA RIFORMA MONTI - FORNERO

Enpav ha continuato a riconoscere la perequazione piena per le pensioni minime.



di Danilo De Fino
Direzione Previdenza

È costituzionalmente illegittimo il blocco dell'adeguamento automatico all'evoluzione del costo della vita di tutte le pensioni aventi un valore superiore a tre volte il minimo: la ratio della misura fondata "sulla contingente situazione finanziaria" è risultata troppo generica e debole per legittimare un sacrificio dei pensionati ad un adeguato trattamento pensionistico.

LA VICENDA

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 70 del 2015, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il blocco, per gli anni 2012 e 2013, dell'adeguamento automatico all'inflazione di tutte le pensioni aventi un valore superiore a tre volte il minimo Inps (circa € 1.443,00). La misura (definita "ma-

novra salva Italia") era stata introdotta a fine 2011 dal governo Monti, nel particolare clima di tensione e difficoltà economica in cui versava il Paese.

La Consulta ha ritenuto la disposizione normativa, contenuta nell'art. 24 del decreto n. 201/2011 (convertito dalla L. 214/2011), troppo generica e priva di una motivazione determinante a giustificare le esigenze finanziarie, non chiaramente evidenziate, e in definitiva lesiva dei fondamentali parametri costituzionali della **proporzionalità del trattamento di quiescenza**, inteso quale retribuzione differita (art. 36, primo comma, Cost.), e dell'**adeguatezza della prestazione previdenziale** (art. 38, secondo comma, Cost.), quest'ultimo inteso quale espressione del principio di solidarietà (di cui all'art. 2 Cost.) e al contempo attuazione del principio di eguaglianza sostanziale (di cui all'art. 3, secondo comma, Cost.).

La Corte ha evidenziato che la perequazione automatica, quale stru-



Rimborso pensioni non perequate per decreto "salva Italia"

PENSIONE LORDA	PERDITA ANNI 2012/2015 €	RIMBORSO UNA TANTUM €	ADEGUAMENTO INDICIZZAZIONE DAL 2016 €
1.700	2.970	750	180
2.200	3.284	450	99
2.700	3.735	278	60
3.200	4.180	zero	zero

Ufficio Studi della Cgia di Mestre.

mento di adeguamento delle pensioni al mutato potere di acquisto della moneta, fu disciplinata dalla legge 21 luglio 1965, n. 903 con la finalità di fronteggiare la svalutazione che le prestazioni previdenziali subiscono per il loro carattere continuativo. Per perseguire un tale obiettivo, in fasi sempre mutevoli dell'economia, la disciplina in questione ha subito numerose modificazioni. La Corte, in merito, ha espressamente affermato che le sospensioni del meccanismo perequativo, affidate a scelte discrezionali del legislatore, nel tentativo di bilanciare le attese dei pensionati con variabili esigenze di contenimento della spesa, non possono risolversi in sospensioni a tempo indeterminato, o in frequenti reiterazioni di misure intese a paralizzarlo, perché tali misure entrerebbero in collisione con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità. Anche le pensioni di

maggior consistenza, inoltre, potrebbero non essere sufficientemente difese in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta.

In sostanza, secondo la Consulta, dal disegno complessivo della riforma Monti non emerge la necessaria prevalenza delle esigenze finanziarie (non illustrate in dettaglio) sui diritti oggetto di bilanciamento, nei cui confronti si effettuano interventi molto incisivi e pertanto la norma si discosta dal tracciato della Corte finalizzato a inibire l'adozione di misure disomogenee e irragionevoli.

I VERDETTI PRECEDENTI IN MATERIA

La Corte si è occupata diverse volte della tematica della perequazione dei trattamenti pensionistici.

Le pronunce più recenti sono state la 256/2001, la 22/2003, la 316/2010 e

la 116/2013.

- La prima (ordinanza 256/2001) ha riconosciuto la legittimità dell'art. 59 della L. 449/97 che per il 1998 ha escluso la perequazione automatica delle pensioni di importo superiore a cinque volte il minimo, in quanto l'adeguatezza e la proporzionalità dei trattamenti erano limitate dalle risorse disponibili e il blocco della perequazione (inserito nella legge di stabilizzazione della finanza pubblica) trovava fondamento nella necessità di rispettare gli equilibri di bilancio;
- con l'ordinanza 22/2003 non venne censurato il contributo di solidarietà del 2% per il triennio 2000-2002 applicato sulle pensioni superiori al massimale annuo (74.505 Euro). In questo caso ricorrevano finalità solidaristiche e venivano colpite le pensioni più alte: il prelievo costituiva una prestazione patrimoniale non rientrante nell'ambito dell'art. 53 della Costituzione concernente l'imposizione finanziaria in senso stretto;
- nel 2010 (sentenza 316/2010) è stato considerato non lesivo dei principi costituzionali il blocco delle perequazioni nel 2008 per le pensioni di importo superiore a otto volte il minimo. Anche qui la motivazione seguita dalla Consulta riconduce alla finalità solidaristica, alla circostanza che l'art. 38 Cost. non comporta un adeguamento annuale di tutti gli importi delle pensioni e infine al fatto che gli assegni più ricchi hanno margini di resistenza all'erosione causata dall'inflazione;
- infine (sentenza 116/2013) i giudici costituzionali si sono pronunciati sul contributo di solidarietà introdotto dal D.L. 98/2011 sulle cd. pensioni d'oro, cioè sui trattamenti superiori ai 90 mila Euro, per il periodo 2011-2014 e consistente in un contributo del 5% sulla quota di pensione eccedente i 90 mila Euro lordi, il 10% di quella oltre i 150 mila Euro e il 15% della parte sopra quota 200 mila Euro. Il contributo di so-

lidarietà è stato ritenuto illegittimo in quanto, essendo un prelievo di natura tributaria (decurtazione patrimoniale definitiva della pensione), viola i principi di uguaglianza e capacità contributiva (art. 53 Cost.), realizzando *“un intervento impositivo irragionevole e discriminatorio ai danni di una sola categoria di cittadini”*, gli ex dipendenti pubblici.

LE REAZIONI ALLA PRONUNCIA

Accanto a chi ha ben accolto la sentenza della Corte quale importante riaffermazione dei principi costituzionali dello Stato sociale, non sono mancate voci critiche.

Si è fatto rilevare come si tratti di una decisione con effetti finanziari devastanti sul bilancio pubblico, senza che sia stato effettivamente dimostrato che nel caso *de quo*, a seguito del decreto *Salva Italia*, sia stato intaccato il diritto, costituzionalmente garantito, a godere di una pensione adeguata alle esigenze di vita. Il legislatore del 2011 aveva sottratto al mancato adeguamento le pensioni più basse e se per esse il livello minimo è stato ritenuto soddisfatto, a maggior ragione, si afferma, dovrebbe ritenersi lo stesso per quelle superiori.

Si è fatto notare pure che la Corte costituzionale non ha ben valutato il particolare contesto, di gravissima crisi economica, in cui il blocco dell'adeguamento delle pensioni venne deliberato nel 2011.

Inoltre si evidenzia come, con la sottoscrizione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance dell'Unione economica e monetaria (c.d. Fiscal compact), a marzo 2012, gli Stati membri dell'Unione Europea si sono impegnati a introdurre nei propri ordinamenti il principio del pareggio di bilancio. L'Italia si è allineata alle disposizioni normative comunitarie con l'approvazione della legge costituzionale n. 1/2012, che introduce nell'ordinamento un principio di carattere generale, secondo il quale tutte le am-

ministrazioni pubbliche devono assicurare l'equilibrio tra entrate e spese del bilancio e la sostenibilità del debito, nell'osservanza delle regole dell'Unione europea in materia economico-finanziaria. Pertanto nel nostro ordinamento ha assunto dignità costituzionale, ex art. 81 Cost., anche il fondamentale **principio dell'equilibrio di bilancio**, tra l'altro utilizzato in alcune pronunce dalla medesima Corte.

LE DECISIONI DEL GOVERNO

In ambito governativo è subito emerso come eseguire in toto la sentenza avrebbe comportato oneri insostenibili per il bilancio dello Stato e l'immediato innalzamento oltre il 3% del rapporto deficit/Pil. Ciò avrebbe causato la perdita della possibilità di fruire dei margini di flessibilità delle politiche di bilancio concordate in sede Ue e la concreta possibilità dell'apertura di una procedura d'infrazione, dato l'impegno dell'Italia a ridurre il deficit dal 3% del 2014 al 2,6%.

Di qui il tentativo di individuare delle soluzioni economiche che, nel contempo, non violassero gli obblighi di bilancio (anche rispetto agli impegni assunti in sede Ue) e i principi dettati dalla Corte costituzionale nella predetta sentenza.

Va precisato, al riguardo, che pur avendo dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma del 2011, la Corte ha comunque affermato che il Legislatore, in un periodo di crisi, può intervenire in termini temporalmente limitati e qualitativamente “equi” sulla perequazione delle pensioni.

Pertanto il Consiglio dei Ministri ha utilizzato questo principio individuando una soluzione che non comporta una totale restituzione del quantum dovuto.

Con il Decreto Legge 21 maggio 2015 (pubblicato lo stesso giorno nella G.U. n. 116) sono stati introdotti rimborsi parziali “una tantum”, con un impianto a scalare con il crescere del red-

dito pensionistico, con effetto dal 1 agosto 2015 e utilizzate le stesse fasce di reddito per una re-indicizzazione dal 2016, anche in questo caso con livelli differenziati. Al rimborso, cioè, si sommano incrementi permanenti degli assegni rivalutati in base al costo della vita.

Il decreto citato prevede che, per gli anni 2012 e 2013, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici oggetto del blocco spetta nella misura del:

- 40% per le pensioni complessivamente superiori a 3 volte il trattamento minimo,
- 20% per le pensioni complessivamente superiori a 4 volte il trattamento minimo,
- 10% per le pensioni superiori a 5 volte il trattamento minimo.

Nessuna perequazione è riconosciuta per le pensioni superiori a 6 volte il trattamento minimo.

Il decreto, poi, prosegue prevedendo per le pensioni complessivamente superiori a 3 volte il trattamento minimo, la rivalutazione automatica:

- negli anni 2014-2015, nella misura del 20%,
- a decorrere dal 2016, nella misura del 50%.

Il decreto infine stabilisce che, a decorrere dal 1 giugno 2015, le pensioni Inps saranno poste in pagamento il primo giorno di ciascun mese.

In conclusione è doveroso evidenziare come l'Enpav, in materia, pur avendo dovuto dare adempimento alle prescrizioni previste dall'art. 24, c. 24, della L. 214/2011, con cui veniva richiesta testualmente *“...entro e non oltre il 30 settembre 2012, l'adozione di misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni”*, non ha adottato alcun blocco delle perequazioni dei trattamenti pensionistici, ma ha continuato a riconoscere la perequazione piena alle pensioni inferiori al minimo, mentre a tutte le altre è riconosciuta la perequazione nella misura del 75%. ■



BANDI APERTI AI LIBERI PROFESSIONISTI

LE OPPORTUNITÀ CHE OFFRE L'EUROPA

Esperienze qualificanti e accessibili.

di **Sabrina Vivian**
Direzione Studi

Abbiamo più volte scritto su queste pagine in merito ai bandi europei (comunitari o regionali) aperti ai liberi professionisti e alle modalità per parteciparvi.

In realtà, però, la Comunità offre ai professionisti un ventaglio di opportunità che spesso non vengono debitamente considerate.

Ad esempio, vi è la possibilità di candidarsi quale valutatore di progetti. I progetti presentati per partecipare ai bandi non vengono, infatti, valutati da membri interni della Commissione, ma da gruppi di esperti del settore, provenienti dai vari paesi membri che la Commissione incarica appunto come "valutatori".

Nel caso specifico dei medici veterinari, potrebbe essere interessante fare riferimento, ad esempio, ai bandi presentati sui programmi della Dg Sante (Direzione Generale per la Sanità e la Sicurezza alimentare) (http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/advisory_groups_action_platforms/advisory_group_en.htm).

E comunque per presentare la propria candidatura è sufficiente registrarsi e inserire il proprio curriculum sul sito delle varie Direzioni Generali. Le Direzioni Generali sono le divisioni amministrative della Commissione Europea paragonabili ai nostri Ministeri: ognuna di esse gestisce una materia e un determinato budget con cui finanzia, durante il settennato, i bandi sulla tematica di sua competenza.

Sul link (<https://www.researchitaly.it/fare/opportunita/valutazione->

progetti-europei/) è possibile presentare il proprio interesse per la Dg Research, che valuta i progetti relativi alla ricerca, di base ed applicata, che potrebbero essere di interesse anche per i medici veterinari.

Inoltre, sempre per la Commissione Europea, è possibile candidarsi come contractor, ovvero come destinatario di un incarico legato ai progetti approvati.

Ad esempio, su questo link (<https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/businesscoachesSMEI>), è possibile chiedere di essere inseriti nel database di "Coach for SMEs", ovvero nell'elenco degli esperti nelle diverse materie, da cui poi la Commissione potrà selezionare i consulenti per le SMEs (acronimo inglese per Pmi) dei diversi paesi membri che hanno ottenuto i finanziamenti europei. In questo specifico caso è necessario presentare anche 3 lettere di referenze di clienti: per la Commissione, oltre i titoli, è fondamentale la dimostrazione della propria efficienza sul mercato. Ad esempio, nel caso di una Pmi nel campo dell'agroalimentare che vincesses un finanziamento europeo, potrebbe esserci la necessità di un consulente sulla normativa relativa alla sicurezza alimentare. E il nominativo di tale consulente potrebbe venir estratto dall'elenco predetto.

Naturalmente, in tutti questi casi, sono necessarie la disponibilità a viaggiare e un livello sufficiente di conoscenza della lingua inglese, oltre che flessibilità organizzativa.

La Commissione, inoltre, cerca anche la consulenza dei professionisti per sé e per i propri dipendenti e non sempre necessariamente nella sede di Bruxelles. Ad esempio, Efsa (Autorità europea per la sicurezza alimentare) con sede a Parma, ha indetto una gara d'appalto per lo sviluppo di una Banca dati sui risultati ottenuti dalla stessa Efsa sulla tematica della gestione e della catalogazione dei pesticidi. Il tender, ovvero la gara d'appalto europea, scade il 22 giugno.

Tutte le informazioni sono disponibili su <http://www.efsa.europa.eu/en/tenders/tender/ocefsapras201502.htm>

La Commissione ricerca anche esperti che la possano supportare nella costruzione delle linee guida delle proprie politiche. Occorre considerare che la Commissione emana normative che vanno poi applicate su un territorio eterogeneo dal punto di vista geografico, sociale, politico, economico e legislativo. Di conseguenza, ricerca esperti dei diversi paesi membri per la formulazione di direttive che possano poi essere applicate efficacemente, ma con le minori difficoltà possibili, nelle diverse realtà.

Oltre ad essere interessanti dal punto di vista professionale, si tratta di opportunità che hanno il valore aggiunto di permettere di lavorare con un gruppo di persone provenienti da Paesi diversi, con l'apporto che questo comporta a livello umano e professionale.

Sono quindi veramente molte ed eterogenee le diverse opportunità che la Commissione Europea, nelle sue varie organizzazioni sul territorio europeo, offre direttamente ai professionisti.

Esse vanno conosciute, perché partecipare ai vari tender o candidarsi come esperto può essere un'esperienza altamente qualificante. ■

DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 1997, N. 446

L'IRAP E I LIBERI PROFESSIONISTI

Distinzione tra attività di lavoro autonomo ed attività d'impresa, in ambito fiscale disciplinate separatamente perché caratterizzate da una differente natura.



a cura della **Direzione Studi**

L'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (Irap) è stata istituita dal Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Essa colpisce il valore della produzione netto delle imprese, ossia il reddito prodotto al lordo dei costi per il personale e degli oneri e dei proventi di natura finanziaria.

A norma dell'articolo 3 del D.Lgs 446/97, i lavoratori autonomi sono espressamente assoggettati al pagamento di detta imposta.

Numerose sentenze, però, a diversi livelli di giudizio, pongono in dubbio l'applicabilità dell'imposta ai professionisti. In particolare si discute se sia attribuibile sempre e comunque ai professionisti un'autonoma organizzazione, caratteristica imprescindibile

per essere soggetti passivi di Irap.

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la sentenza 238/1/13, si è espressa sul ricorso presentato da un geometra, destinatario di una cartella di pagamento Irap per l'anno 2005.

La Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo aveva accolto il ricorso, ritenendo che *"nella specie non sussistano elementi di organizzazione tali da assoggettare ad Irap l'attività svolta dal ricorrente"*.

La Direzione Provinciale di Viterbo aveva, quindi, presentato ulteriore controricorso, sostenendo che *"nella specie non può riscontrarsi l'assoluta mancanza di organizzazione, dovendosi ritenere l'organizzazione stessa condizione intrinseca dell'esercizio di attività libero professionale"*, concludendo per la riforma della sentenza impugnata.

La Commissione Tributaria del Lazio veniva poi chiamata ad esprimersi sull'appello del geometra, il quale sosteneva l'esiguità degli importi esposti, tali da far ritenere la mancanza di organizzazione nell'attività svolta.

E la conclusione del Collegio laziale è stata che *“l'esercizio delle attività cosiddette protette, cioè quelle per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione all'ordine professionale, non integra mai il presupposto per l'applicazione dell'Irap”*.

L'argomentazione della Commissione parte dalla distinzione dicotomica tra attività di lavoro autonomo ed attività d'impresa, in ambito fiscale disciplinate separatamente perché caratterizzate da una differente natura. L'attività d'impresa si basa, infatti, sull'organizzazione che è data da un complesso di beni strumentali funzionalmente collegati tra loro al fine dell'esercizio d'impresa, tanto da assumere le caratteristiche di un *quid pluris* rispetto all'attività di lavoro personale dello stesso imprenditore.

Detta organizzazione è di regola assente e non riguarda l'esercizio delle professioni intellettuali, caratte-

zzate come sono dal requisito dell'*intuitus personae*”, come a dire che l'attività professionale è talmente personale da divenire unico requisito per l'erogazione del servizio.

Secondo la sentenza *“le attività professionali quali quelle del geometra, dell'ingegnere, dell'avvocato, del notaio, dell'agente di commercio non possono svolgersi senza l'apporto del professionista. Ne discende che, per quanto possa essere minima l'organizzazione professionale della quale egli si serve, la sua presenza nell'esercizio dell'attività sarà sempre indispensabile e, all'opposto, per quanto ampia e sofisticata sia la predetta organizzazione, sarà sempre e comunque necessario far riferimento alla presenza personale del professionista abilitato perché l'attività di questi possa effettivamente svolgersi”*.

Il Collegio laziale, quindi, dà un'interpretazione qualitativa, e non quantitativa, del concetto di “autonoma organizzazione”.

Si configura l'autonoma organizzazione laddove vi sia una struttura in grado di funzionare anche in assenza del titolare. Laddove, invece, l'apporto personale del professioni-

sta sia indispensabile (come, secondo la Commissione, nel caso dei liberi professionisti), non vi potrà mai essere un'autonoma organizzazione.

La sentenza, in realtà, si pone in netto contrasto con diversi precedenti pronunciamenti della Corte di Cassazione.

In particolare, secondo la sentenza della Cassazione n. 2011/2007, *“si ha esercizio di attività autonomamente organizzata soggetta ad Irap ai sensi del D.Lgs. 446/97, art. 2, quando l'attività abituale ed autonoma del contribuente dia luogo ad un'organizzazione dotata di un minimo di autonomia che potenzi ed accresca la capacità produttiva del contribuente stesso; non è invece necessario che la struttura organizzativa sia in grado di funzionare in assenza del titolare. Non è di ostacolo alla sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'Irap il fatto che l'apporto del titolare sia insostituibile o per ragioni giuridiche o perché la clientela si rivolga alla struttura in considerazione delle particolari capacità del titolare stesso”*.

Nello specifico, secondo la Cassazione *“sostenere che tutte le professioni protette sono carenti di autonomia or-*



ganizzazione, e quindi non assoggettabili a Irap, sarebbe contrario al disposto dell'art. 3, lett. c, del D.Lgs. 446/97, il quale sottopone ad imposta tutti coloro che esercitano arti e professioni".

Nello stesso senso la sentenza della Cassazione n. 27959/2008 ove si legge che: "deve negarsi tanto la assoggettabilità al tributo di tutti indistintamente i rapporti di lavoro autonomo (al di fuori di quelli coordinati e continuativi e di lavoro occasionale), tanto l'esonero dal tributo per tutte le categorie professionali protette sul rilievo di una pretesa insostituibilità della figura del professionista e del suo intuitus personae".

E anche la Cassazione n. 21989/2009: "In tema di Irap, l'iscrizione ad un ordine professionale protetto non comporta l'esenzione dall'imposta dei soggetti esercenti professioni intellettuali, ma non costituisce neppure presupposto sufficiente ai fini dell'assoggettamento ad imposizione, occorrendo che l'attività del professionista sia autonomamente organizzata, cioè presenti un contesto organizzativo esterno anche minimo, derivante dall'impiego di capitali e lavoro altrui, che potenzi l'attività intellettuale del singolo: il valore aggiunto che costituisce oggetto dell'imposizione deve infatti derivare dal supporto fornito all'attività del professionista dalla presenza di una struttura riferibile alla composizione di fattori produttivi, funzionale all'attività del titolare".

Ma è la stessa Corte di Cassazione, con la sentenza 1662/2015, a dire che "il versamento dell'Irap è dovuto solo se il soggetto contribuente è costituito in impresa".

La questione era stata sollevata da un medico convenzionato con il

Ssn, che faceva anche parte di un'associazione professionale che metteva a disposizione attrezzature e personale.

La Suprema Corte ha innanzitutto rilevato che l'associazione alla quale il contribuente aderiva non prevedeva sostituzione fra gli associati nell'assistenza alla rispettiva clientela ed era di fatto finalizzata esclusivamente all'utilizzo comune di sedi, attrezzature mediche e personale amministrativo. Dunque, ogni professionista restava del tutto indipendente e autonomo nella gestione dei propri rapporti lavorativi.



vi, evidenza che non può far parlare in nessun modo quindi di impresa nell'accezione legale del termine.

I giudici supremi hanno poi sottolineato come la situazione presa in esame rappresentasse "una forma di mera condivisione di servizi (e delle relative spese) fra soggetti, ognuno dei quali svolge autonomamente la propria attività, trattenendone interamente il relativo reddito e senza alcuna partecipazione al reddito derivante dall'attività degli altri".

Questa specifica introduce una discriminazione importante nelle nuove forme di collaborazione, come ad esempio il coworking, ma si pensi anche ad uno studio multiprofessionale, che presentano esattamente queste caratteristiche.

Una questione quindi ancora

aperta.

Tante e diverse le definizioni di "autonoma organizzazione" contenute nelle varie sentenze della Corte di Cassazione:

- "organizzazione dotata di un minimo di autonomia che potenzi ed accresca la capacità produttiva del contribuente" e non, quindi, "un mero ausilio della attività personale, simile a quello di cui abitualmente dispongono anche soggetti esclusi dalla applicazione dell'Irap" (sentenza 3672/07);

- "un apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui, ri-

sultante dall'aggregazione di beni strumentali e/o di lavoro altrui" (sentenza 3673/07);

- "un contesto organizzativo esterno anche minimo, derivante dall'impiego di capitali e/o di lavoro altrui, che potenzi l'attività intellettuale del singolo" vale a dire,

una "struttura riferibile alla combinazione di fattori produttivi, funzionale all'attività del titolare" (sentenza 3675/07);

- "uno o più elementi suscettibili di combinarsi con il lavoro dell'interessato, potenziandone le possibilità", quindi un qualcosa in più (*quid pluri*) che "sia in grado di fornire un apprezzabile apporto al professionista" (sentenza 3676/07);

- "una struttura organizzativa esterna del lavoro autonomo e cioè quel complesso di fattori dei quali il professionista si avvale e che per numero ed importanza sono suscettibili di creare valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al suo *know-how*" (sentenza 3678/07). ■

di **Giovanni Tel**
Presidente Omv Gorizia

UN CONSIGLIO AI POLITICI

Può succedere che qualche politico a volte si svegli e decida che è giunta l'ora di interessarsi anche alla nostra realtà.

Il problema è che spesso ciò avviene con proposte unilaterali sconvolgenti e di facile presa sociale. Si tratta di iniziative a volte pleonastiche perché già incluse in tutto o in parte nel nostro mastodontico dettato legislativo, altre volte addirittura in contrasto con lo stesso e ingeneranti solo confusione. È successo con la proposta di legge per la tutela degli animali della sen. Fucksia, ove qualche imprecisione preliminare circa i ruoli, a volte già normati, della professione veterinaria sicuramente vi è stata, ma accade anche a livello regionale e più periferico. È il caso della Regione FVG ove è stata posta da parte di un gruppo consigliare un'interrogazione alla Giunta regionale, poi trasformata più mitemente in mozione, circa la possibilità data al veterinario di, testualmente, "prescrivere farmaci generici".

Ora, al di là della confusione fra farmaco umano e generico o equivalente, è sconcertante come ancora una volta si sia manifestato uno scollamento totale fra esigenze reali e intento politico, come fra un concreto e propositivo mondo professionale e una alquanto disattenta e distratta governance. Una classe politica intenta ad esaudire estemporanei interessi di parte che non si confronta già in partenza con chi i problemi li vive sulla propria testa tutti i giorni. È un profondo sonno delle coscienze per cui si riesce ad ostentare e brandire argomenti con una faciloneria non disgiunta da una alquanto altrettanto colpevole "disconoscenza". Ma è il mondo in cui siamo, in cui tutti sanno tutto, pervaso da una vasta categoria di onniscienti. E la politica, degna rappresentante di tale società, non è solo esente da tali condiziona-

SENTIAMOCI: MA MEGLIO PRIMA CHE DOPO

In regione Friuli Venezia Giulia una mozione sul farmaco prescrivibile dai veterinari.

menti, ma naturalmente ne rappresenta lo specchio fedele. Sarebbe bastato poco per far comprendere, magari in una fase di studio e preparatoria, come la situazione del farmaco in Italia sia un tantino più complessa. Come una legge regionale non si può contrapporre ad una normativa nazionale ed europea. Come un uso in deroga esiste già secondo un ben preciso diagramma. Come pur rappresentando il benessere animale le norme subordinano il tutto alla tutela della salute umana, leggi in particolare antibiotico resistenza. Come esistono Ordini veterinari, quali organi ausiliari dello Stato che è sempre possibile consultare (magari prima!), e persino un autorevole Gruppo di lavoro Fnovi sul farmaco. Saremmo stati ben lieti di illuminare i nostri esimi rappresentanti di governo sulla loro alquanto avventata iniziativa, se naturalmente fossimo stati consultati in via preventiva. E invece veniamo coinvolti sempre con il senno di poi. Quasi che dovessimo addirittura suffragare e naturalmente compiacerci di tale meraviglioso guazzabuglio. Certo si resta senza parole, quasi attoniti, nel constatare tutto ciò. Ma almeno qui in Friuli Venezia Giulia quella fase è durata poco, e di parole ve ne sono state, eccome. Dopo la tardiva convocazione, abbiamo avuto la pazienza di ascoltare e così di ribattere in maniera garbata ma decisa, rimarcando le imprecisioni e la inadeguatezza di fondo e di sostanza dell'interrogazione mossa.

Ragionando nel merito e portando i nostri argomenti ci siamo resi conto, a giudicare almeno dall'ossequioso silenzio in sala, che qualcosa il nostro sapere aveva pur indotto. Diamo atto ai politici di turno, di aver saputo ammettere in onestà le loro pecche. Alla loro interrogazione originaria le risposte di competenza le abbiamo fornite noi, chiare, evidenti e pragmatiche. Ecco perché il documento si è trasformato in una mozione, arricchita almeno in parte, da quel tanto che la nostra consulenza aveva sortito. Da parte nostra portiamo quindi a casa un risultato positivo. Per una volta hanno dovuto ascoltarci. Da parte dei politici la favolosa scoperta (guarda un po'...) che esistono interlocutori seri e tecnici preparati. Persone capaci di porre sul tappeto problematiche vere, adese alla realtà concreta della professione quotidiana e a vantaggio del consumatore finale, che è poi il vero target dell'azione di chi governa. Parlare di aliquota Iva tanto elevata anche su prestazioni obbligatorie per legge, di scarsa detraibilità delle spese veterinarie, ma anche della cessione globale del farmaco che all'estero è nella più completa disponibilità del medico veterinario, ha comunque aperto un mondo di ignote conoscenze, servite, come si dice, su di un piatto d'argento, a loro uso e consumo e di cui rendersi prima edotti e chissà mai, ben al di là di una semplice mozione, futuri e più concreti fautori.

Staremo a vedere. ■

IL DOVERE DI PROVARE A MIGLIORARE LE COSE

30 anni, medico veterinario da 7, specializzato in ispezione degli alimenti e direttore di un centro psicoeducativo, ora alla guida di un'armata di seimila giovani colleghi.

di Flavia Attili

Ce l'avete fatta, è nata finalmente Fnovi Young. Cosa significa, qual è il progetto?

Fnovi young o, se preferite, Fnovi Giovani nasce dalle robuste radici di Fnovi; i significati sono tanti, ma se devo sintetizzarli in un solo motto rispondo: crederci! Credere fermamente che la professione non stia morendo, come qualcuno vorrebbe indurci a temere; ma essere altrettanto fermamente convinti che cercare e trovare soluzioni ai problemi dello sviluppo di noi giovani presuppone necessariamente la creazione di una efficiente rete organizzativa della fascia d'età interessata.

A quali problemi alludi, concretamente?

Beh, da dove vuole che cominci?

Fai Tu...

Potrei partire dalle specializzazioni: la nostra professione deve essere riconosciuta come un valore sociale e, pur non potendo paragonare il costo dei corsi per i medici, pagati dalla collettività generale per una professione che esercita in ambito pubblico, è necessario rivedere il costo dei nostri corsi spesso inaccessibili alle nostre tasche e a quelle delle nostre famiglie. Potrei iniziare dalle crescenti difficoltà di inserimento nel mondo lavorativo, che ci appare impervio; potrei muovere dalla questione previdenziale: una contribuzione dal peso insostenibile per chi ancora ha in-

cassi precariamente saltuari, troppo onerosa anche rispetto a quella degli altri Ordini, tanto da scoraggiare i neolaureati dall'isciversi agli Albi professionali; o preferisci che mi soffermi sulla formazione universitaria e sulla palese urgenza di una riforma improcrastinabile, specialmente a modifica delle ultime fasi prima della laurea?... Abbiamo molta carne da mettere al fuoco, credimi.

Ti credo; ma rimarrai in carica solo tre anni, ti basteranno?

Non è affatto una questione personale; cominciamo a realizzare con successo questo nostro progetto proprio perché esso è amplissimamente condiviso e quindi non importa se il mandato conferitomi dai colleghi si concluderà fra tre anni. Il progetto ha una sua autonoma continuità oggettiva e potrà bene essere curato e sviluppato, dopo di me, da altre persone che lo condividono: la politica professionale non si identifica con un viso, non ha colori, ma solo obiettivi comuni.

Sembri avere le idee molto chiare, hai parlato di progetto condiviso.

In che senso? E da chi?

Desumendo dai pareri che scrupolosamente raccolgo, non esito ad affermare che il progetto appare condiviso da tutti i miei colleghi sotto i 35 anni o comunque non lontani più di 10-12 anni dalla laurea, esperti operanti in tutti i settori, da quello dei grandi animali a quello dei piccoli, dall'itticoltura alla pet therapy, dall'ispezione alla chirurgia. È chiaro a tutti noi che navighiamo sulla stessa

barca ed è comune l'interesse ad assicurare una navigazione sicura, ben orientata, con salde mani al timone.

E con la mappa geografica come la mettiamo?



Abbiamo provenienze geografiche da tutti i quadranti d'Italia; la base sulla quale lavorare è forte e variegata; la sintesi va realizzata nel consiglio direttivo: ebbene, in quello attuale trovano rappresentanza isole, sud, centro e nord. Questo, per noi, costituisce una vittoria importante.

Con il Comitato centrale come la mettiamo?

Senza la manifestazione di interesse di tutto il Comitato centrale, scevra da pregiudizi, senza il loro supporto questo progetto si sarebbe arenato ancor prima del varo, sicché manifestiamo riconoscenza verso di loro. La collaborazione con Fnovi è imprescindibile, sta nell'ordine delle cose. Fnovi ha mostrato interesse verso i giovani, ci hanno accolti in casa quando

abbiamo bussato: non ci metterà alla porta!

Addirittura! Ma perché, ci sono venti di guerra?

Tutt'altro: spira aria di estrema franchezza. Siamo pacifici, ma determinati a fare arrivare alla Fnovi la voce del più emarginato dei nostri iscritti, se ha valide ragioni.

La nostra generazione può migliorare le cose e quindi ha il dovere di farlo; sicuramente, quello di provarci.

Cosa ne pensano i vostri colleghi di questa iniziativa?

L'adesione, com'è naturale, viene modulata su registri diversi; ma il termometro segnala un grande ardore, diffuso in tutta Italia. Abbiamo mes-

so a punto un questionario, affidandolo per la compilazione a ciascuno dei nostri colleghi: confidiamo che ne emerga un quadro analitico minuzioso, una descrizione della situazione professionale dei nostri coetanei. Stiamo censendo metodicamente problemi, criticità ed eccellenze del territorio nazionale: la conoscenza approfondita di essi, continuamente aggiornata, costituirà la piattaforma che ci assicurerà consapevolezza di ciò che ci chiedono i nostri colleghi. Sarà più facile progettare, intervenire, risolvere.

Fermiamoci qui, la redazione di 30 giorni augura a Lei ed al Consiglio direttivo buon lavoro.

Grazie... Ricambiamo anche a Voi l'augurio di successo! ■



VUOI RICEVERE SOLO LA COPIA DIGITALE?

Nella home page del sito www.trentagiorni.it è attiva la funzione per richiedere l'invio della sola versione digitale del mensile. Il Consiglio di amministrazione di 30giorni ha concordato sulle modalità per inoltrare la richiesta. Un semplice campo form consente di esprimere la preferenza per la sola edizione digitale, ovvero la rinuncia alla spedizione del cartaceo. I nominativi depennati dall'invio postale riceveranno una mail di avviso ad ogni nuova uscita mensile.

INTRODUZIONE DI CUCCIOLI DALL'ESTERO

L'esperienza dei medici veterinari Asl e dei liberi professionisti italiani.



di Laura Arena,
Stefano Messori, Nicola Ferri
ed Enzo Ruggieri*

**Istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell'Abruzzo e del Molise*

L'introduzione nel nostro Paese di cuccioli di provenienza estera è una realtà commerciale sempre più rilevante. D'altro canto, la movimentazione di cuccioli all'interno dell'Unione Europea ha importanti risvolti di ordine sociale e sanitario. La Fnovi, già nel 2007, aveva esplorato la

tematica, attivando un sondaggio destinato ai medici veterinari. In tempi più recenti, anche la Commissione Europea ha mostrato interesse a riguardo, tanto da aver finanziato, nel 2014, un progetto di ricerca con la finalità di indagare sulle problematiche relative al benessere di cani e gatti coinvolti in pratiche commerciali.

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise è stato promotore di un progetto di ricerca intitolato *"La movimentazione degli animali da compagnia: impatto su salute pubblica e benessere ani-*

male", finanziato dal Ministero della Salute, avente il fine di acquisire nuove conoscenze in merito alle movimentazioni commerciali dei cani in ingresso in Italia. A tale scopo è stata svolta un'indagine, tramite questionari on-line preparati ad hoc che ha coinvolto, per quanto di competenza, sia i Sv del Ssn che i medici veterinari liberi professionisti operanti sul territorio nazionale che si occupano della clinica degli animali d'affezione. Anche la Fnovi ha svolto un ruolo attivo nel progetto, collaborando allo sviluppo e alla distri-




FIGURA 1: PRINCIPALI ANOMALIE RISCONTRATE DAI MEDICI VETERINARI ASL ALL'ATTO D'ISCRIZIONE IN ANAGRAFE DI CANI PROVENIENTI DALL'ESTERO.

buzione dei questionari destinati ai veterinari liberi professionisti. La ricerca ha permesso di raccogliere complessivamente 47 questionari da parte dei Sv delle Asl e 524 da parte dei liberi professionisti, provenienti da tutto il territorio nazionale.

IRREGOLARITÀ RISCONTRATE

Il 59% dei medici veterinari Asl ha indicato di avere riscontrato anomalie all'atto dell'iscrizione in anagrafe nei cani provenienti dall'estero. È stato quindi chiesto di classificare




FIGURA 2: IRREGOLARITÀ PRINCIPALMENTE RISCONTRATE NEI DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO DEI CANI VISITATI AVENTI PROVENIENZA ESTERA.

le irregolarità principalmente riscontrate, all'interno di una scala di valori compresa tra 1 (più frequente) e 6 (meno frequente). Le principali anomalie e i rispettivi valori attribuiti dai medici veterinari Asl sono riassunte in Figura 1. La problematica principalmente riscontrata è l'irregolarità rispetto all'età degli animali; per esempio, l'età risultava essere inferiore a quella minima indispensabile per la vendita/trasporto o risultava mancare corrispondenza tra quella dichiarata sul passaporto e l'età reale/presunta. L'assenza o l'irregolarità del vaccino antirabbico risulta essere l'anomalia più frequentemente riscontrata dopo l'irregolarità rispetto all'età degli animali.

Da quanto emerso dal questionario rivolto ai liberi professionisti si può confermare che l'introduzione di cuccioli dall'estero in Italia sia una realtà diffusa: ben l'88% (n = 460) dei veterinari liberi professionisti che ha compilato il questionario ha infatti dichiarato di avere visitato cuccioli di provenienza estera nell'ambito della propria professione. Il numero di cani provenienti dall'estero visitati nell'anno 2014 dai colleghi che hanno compilato il questionario è imponente: 9.905, per una media di 22 unità e con un range compreso tra 1 e 1.000 cani/anno.

Si è indagato inoltre sulla prevalenza di cuccioli di provenienza estera aventi una età stimata inferiore ai 3 mesi. Si è indagato inoltre sulla prevalenza di cuccioli di provenienza estera aventi una età stimata inferiore ai 3 mesi. Analizzando i dati emerge che l'86% dei liberi professionisti che hanno risposto al questionario ha visitato cuccioli di provenienza estera di età stimata inferiore ai 3 mesi e, inoltre, un quarto di questi ha riscontrato tale irregolarità sulla totalità degli animali di provenienza estera visitati.

La situazione appare lievemente migliore per quanto riguarda l'identificazione dei cani provenienti dall'estero. Quasi la metà dei rispondenti




FIGURA 3: PRINCIPALI PAESI DI PROVENIENZA DEI CANI, SECONDO IL GIUDIZIO DEI VETERINARI ASL E LIBERI PROFESSIONISTI COINVOLTI NELLO STUDIO.




FIGURA 4: PRINCIPALI PAESI DI ORIGINE DI CANI INTRODOTTI IN ITALIA (FONTE: TRACES 2012).

(46%), infatti, ha dichiarato che la totalità degli animali era munita di microchip al momento della visita e soltanto un quinto dei professionisti ha dichiarato di avere riscontrato prevalenze di non-identificazione superiori al 40%.

Dati apparentemente rincuoranti emergono per quanto concerne la presenza dei documenti di accompagnamento dei cani. Al momento della prima visita, infatti, per il 70% dei rispondenti, tutti i cani di provenienza estera erano accompagnati da passaporto. Per il restante 30%, le prevalenze di cani privi documenti restano comunque per lo più basse. Cio-

nonostante, per quanto riguarda i cani accompagnati dalla documentazione al momento della visita, il 48% dei medici veterinari liberi professionisti ha riscontrato irregolarità rispetto ai documenti stessi. Le irregolarità principalmente riscontrate sono riassunte nel grafico della pagina precedente (Figura 2). Si noti come la quasi totalità dei rispondenti abbia scelto, tra le risposte multiple consentite a questa domanda, la non corrispondenza tra l'età reale/presunta dell'animale e l'età dichiarata sui documenti ufficiali, confermando quanto emerso dall'indagine che ha coinvolto i servizi veterinari.

Ai medici veterinari è stato inoltre chiesto di indicare, in una scala da 1 (basso) a 5 (alto) quale fosse, in media, lo stato generale di salute dei cani di provenienza estera al momento della visita. Lo stato di salute è risultato essere tutto sommato accettabile (2,5) anche se i veterinari hanno dichiarato che, in occasione della prima visita, l'81,5% dei cani provenienti dall'estero presentavano malattie infettive e/o infestive. Infestazioni da endoparassiti gastrointestinali, infezioni delle vie respiratorie, coccidiosi e parvovirosi sono le patologie riscontrate più di frequente.

PAESI DI PROVENIENZA DEI CANI INTRODOTTI IN ITALIA

Tramite i questionari è stata indagata anche la provenienza dei cani introdotti in Italia. Il grafico qui a lato (Figura 3) riassume i principali Paesi di provenienza dei cani, riscontrati all'atto dell'iscrizione in anagrafe da parte dei medici veterinari Asl e visitati dai medici veterinari liberi professionisti. Come si evince dal grafico, un certo grado di concordanza emerge tra quanto osservato dai servizi veterinari e dai liberi professionisti. Infatti, per entrambe le categorie, la stragrande maggioranza dei cuccioli sembra provenire da Paesi dell'Est Europa, anche se qualche differenza si può notare tra i Paesi indicati con maggiore frequenza, che risultano essere Repubblica Slovacca, Ungheria e Romania per i veterinari Asl e Ungheria, Romania e Repubblica Ceca per i liberi professionisti.

D'altro canto, dati recenti estratti dal sistema Traces presentano un'immagine diversa della situazione (vedasi Figura 4, relativa ai dati Traces rispetto al numero di cani in ingresso in Italia). Infatti, seppure Repubblica Slovacca e Ungheria rivestano un ruolo fondamentale anche in questo caso, non si ha traccia ad esempio della Romania tra i Paesi coinvolti nelle movimentazioni com-




FIGURA 5: AZIONI INDISPENSABILI PER OSTACOLARE IL TRAFFICO ILLECITO DI CANI SECONDO IL PARERE DEI VETERINARI LIBERI PROFESSIONISTI INTERVISTATI.

merciali di cani in ingresso nel nostro Paese. Tali discrepanze sembrano confermare l'esistenza di circuiti di immissione di cuccioli nel nostro Paese in grado di eludere i controlli ufficiali (il cosiddetto "traffico illegale dei cuccioli").

AZIONI INDISPENSABILI PER OSTACOLARE IL TRAFFICO ILLEGALE DEI CUCCIOLI

Ai medici veterinari liberi professionisti è stato chiesto di esprimere un parere personale riguardo alle azioni ritenute indispensabili al fine di ostacolare il traffico illegale di cani. La domanda forniva la possibilità di risposte multiple (le risposte sono riportate in Figura 5).

Da quello che si evince dai dati, l'uniformazione e l'intensificazione di controlli, e un maggiore coordinamento tra le autorità sia a livello nazionale che extranazionale, appaiono essere gli ambiti sui quali gli interventi dovrebbero concentrarsi.

CONCLUSIONI

Il fenomeno del traffico illegale di cani pare essere una problematica di imponente rilievo, che coinvolge ogni anno centinaia di professionisti del settore veterinario e migliaia di animali. Lo studio ha permesso di mettere in luce diverse problematiche connesse con l'immissione di cuccioli di provenienza estera nel nostro Paese. Infatti, seppure alcuni

dati sembrano rincuoranti (e.g. alta prevalenza di animali identificati), altri indicano criticità sulle quali è importante intervenire, per tutelare la salute pubblica e per assicurare la salute ed il benessere di un numero rilevante di animali.

I risultati ottenuti saranno presentati al Ministero della Salute e le nozioni acquisite riguardo lo stato dell'arte sul fenomeno in Italia forniranno elementi utili per rivedere in senso critico la presente situazione e per intraprendere eventuali azioni correttive.

Un ringraziamento a tutti i colleghi che hanno compilato il questionario ed alla Fnovi per la preziosa collaborazione nella preparazione e distribuzione dei questionari. ■

REPORT: "CARNI DOPATE SULLE NOSTRE TAVOLE"

LA PERFEZIONE NON ESISTE

Ciò che offende è l'approssimazione.

di Chiara Mulasso
Libero professionista

Salvador Dalí diceva: «non avere paura della perfezione, non la raggiungerai mai». In effetti è quasi impossibile avvicinarsi più di tanto alla perfezione, ciò vale in tutte le situazioni della vita ed ancor di più nella ricerca biologica che inevitabilmente deve sempre fare i conti con una certa approssimazione. Di questa realtà siamo assolutamente consapevoli noi veterinari che giornalmente affrontiamo problematiche diagnostiche non sempre di facile soluzione. La sicurezza alimentare è sicuramente un campo nostro, intendendo dire della veterinaria; solo noi infatti abbiamo il controllo su tutte le filiere degli alimenti di origine animale ed ogni volta che sorge un problema veniamo pesantemente attaccati, a torto o a ragione. Ciò che però maggiormente offende è l'approssimazione con cui si tranciano giudizi spesso senza una sufficiente conoscenza dell'argomento in questione. Proviamo a fare un po' di chiarezza.

Il test istologico per la ricerca in organi bovini bersaglio di lesioni indotte da possibili trattamenti fraudolenti con sostanze promotrici di crescita è un metodo di screening che da molti anni (2001) è utilizzato su base volontaria nell'ambito dell'autocontrollo e dal 2008 è stato introdotto nel Piano Nazionale Residui (Pnr) quale ricerca particolare per realizzare un piano di sorveglianza epidemiologica finalizzato ad acquisire su base nazionale elementi conoscitivi sui trattamenti illeciti operati in bovini re-

golarmente macellati.

Negli anni immediatamente precedenti al 2008 il Ministero ha svolto due progetti Pilota per valutare l'applicabilità del test istologico quale test di screening nel controllo ufficiale coinvolgendo le regioni italiane a più spiccata vocazione zootecnica.

Dal 2008 il Pnr costituisce l'unica applicazione ufficiale del test istologico.

Caratteristiche del test sono un'alta sensibilità (stimata del 100% dal Pnr 2015) ed una specificità più bassa (80%, dato Pnr 2015) che nella pratica si traduce con la possibilità di avere degli esiti falsi positivi a causa di lesioni aspecifiche e con la certezza di non avere esiti falsi negativi.

Il Pnr 2015 stesso specifica che **“il test istologico è un utile metodo integrativo a sostegno del controllo ufficiale, non dotato però di valenza ai fini legali. Per questa motivazione, le procedure da adottare a seguito di casi sospetti al test istologico, vanno attentamente valutate”** (pag. 58, Pnr 2015). La precisazione è resa necessaria a causa delle numerose lesioni aspecifiche che possono essere erroneamente ricondotte a trattamenti illeciti con sostanze vietate.

Il test istologico fornisce risultati



più affidabili se applicato ad una partita di animali e non al singolo soggetto perché si presuppone che eventuali trattamenti illeciti coinvolgano l'intero allevamento e non il singolo capo. Una partita è definibile come l'insieme di animali appartenenti alla stessa categoria commerciale, provenienti dallo stesso allevamento ed inviati contemporaneamente all'impianto di macellazione.

Gli organi bersaglio per i trattamenti con sostanze promotrici di crescita sono riportati nella Tabella 1.

Non esistendo un metodo microscopico per valutare il trattamento con i βagonisti, l'unica valutazione possibile è l'osservazione macroscopica della cresta tracheale in sede di macellazione, la scomparsa della qua-

TABELLA 1

GHIANDOLE BERSAGLIO/sostanza illecita	CATEGORIE COMMERCIALI			
	Vitello maschio	Vitello femmina	Bovino maschio adulto (vitellone)	Bovino femmina adulto (scottona)
TIMO/cortisonici	X	X	X	X
TIROIDE/tireostatici	X	X	X	X
PROSTATA/steroidi sessuali	X		X	
GHIANDOLE BULBO URETRALI/steroidi sessuali	X		X	
GHIANDOLE DEL BARTOLINO/steroidi sessuali		X		X
OVAIE		X		X

le, pur essendo riconducibile a trattamento con β agonisti, non esita nell'emissione di un rapporto di prova da parte dei laboratori di istopatologia.

Il Pnr 2015 ha escluso dal campionamento *“le femmine di entrambe le categorie per mancanza di dati oggettivi necessari per la valutazione microscopica”* (pag. 55, Pnr 2015).

Il test istologico applicato in regime di autocontrollo esita, per ogni organo, in un giudizio diagnostico a tre classi:

- L'esito **Negativo** indica un quadro istologico fisiologico.
- L'esito **Dubbio** è la classe intermedia, nella quale rientrano i casi che si discostano dal quadro fisiologico senza mostrare lesioni di gravità o diffusione tale da giustificare un esito Sospetto.
- L'esito **Sospetto** identifica gli organi nei quali sono state riscontrate le lesioni istologiche, note in letteratura, imputabili a possibili trattamenti illeciti con sostanze promotrici di crescita.

Generalmente solo gli esiti Sospetti danno avvio alle soluzioni previste in caso di non conformità analitica, i soggetti classificati Dubbi vengono invece trattati come soggetti Negativi. Alcune aziende della Gdo (Grande Distribuzione Organizzata) applicano delle misure di esclusione dal commercio anche ai fornitori che risultano Dubbi al test istologico.

Nel Pnr 2015, e quindi nel controllo ufficiale, le classi di giudizio si sono ridotte a due: **Non Sospetto** e **Sospetto**.

Il soggetto è classificato complessivamente secondo la diagnosi di maggiore gravità riportata dai singoli organi.

Nel Pnr 2015 la partita viene considerata trattata quando i soggetti Sospetti sono almeno l'80% di quelli costituenti la partita, in autocontrollo è sufficiente una percentuale di Sospetti pari alla metà più uno per attivare i provvedimenti prestabiliti.

A questo punto si rendono necessarie alcune considerazioni:

- pur essendo indiscutibile l'utilità del test istologico, come si può considerare “infallibile” un metodo i cui esiti diagnostici non sono POSITIVO o NEGATIVO, ma SOSPETTO/DUBBIO/NON SOSPETTO?
- Al fine di tranquillizzare i consumatori possiamo ricordare che il numero di test istologici svolti annualmente in autocontrollo per ogni catena distributiva è stimabile sul migliaio, a cui si aggiungono tutti i controlli ufficiali.
- Dal 2004 ad oggi anche laboratori privati hanno ottenuto l'accreditamento per il test istologico. Svolgono analisi in autocontrollo per Gdo, macelli ed allevatori. Al riscontro di partite dubbie o sospette la misura applicata è la sospensione del fornitore. La reintegrazione è generalmente possibile a seguito di uno o due controlli suc-

cessivi con esito negativo a spese del fornitore stesso. *Il test istologico così applicato è un mezzo efficace per ridurre le prevalenze di lesioni riconducibili a trattamenti vietati.* Se al test fosse riconosciuta una valenza legale, chi lo applica in autocontrollo sarebbe obbligato alla denuncia. Il test istologico manterrebbe la sua attuale efficacia? Probabilmente no.

- Il test istologico individuerrebbe percentuali di casi sospetti pari al 10-15% per i trattamenti con cortisonici, in base alla mia esperienza direi che in autocontrollo sono leggermente inferiori. Ma è singolare che non vengano citate dai media le percentuali di casi sospetti per gli steroidi sessuali (in autocontrollo sono prossimi allo ZERO).
- Negli anni le percentuali di casi sospetti in autocontrollo si sono sensibilmente ridotte. Gli allevatori non virtuosi sono stati esclusi dalla Gdo (questo giustificerebbe percentuali di sospetti più alte al di fuori delle filiere, così come riscontrato dai controlli ufficiali).
- Il test istologico, per sua natura, non può individuare trattamenti illeciti con β agonisti. Fortuna che esistono altri metodi con caratteristiche tecniche diverse in grado di affiancare l'istologia per ampliare le potenzialità del controllo.
- Il test istologico nel Pnr non si applica alle femmine ed agli animali con età superiore ai 24 mesi. ■

a cura di Fnovi

L'infoday sui medicinali veterinari è un appuntamento importante diventato ormai tradizione nel rapporto tra Ministero della salute e stakeholders. È l'occasione non solo per uno scambio di opinioni ma anche l'acquisizione di una visione globale in tema di farmaco veterinario.

Quest'anno l'iniziativa ha assunto particolare rilevanza per la discussione in atto sulla bozza di regolamento europeo. Sebbene, visti gli obiettivi dichiarati del regolamento, l'infoday titolasse la prima giornata dedicata all'autorizzazione all'immissione in commercio e la seconda alla fabbricazione, il confronto è stato l'occasione per affrontare molti punti del regolamento in bozza.

Nella sua presentazione di apertura, il Direttore Generale, Silvio Borrello, nell'illustrare la riorganizzazione del Ministero della Salute alla luce delle nuove normative sulla trasparenza e anticorruzione e delle rotazioni conseguenti di dirigenti e personale del Ministero, ha tuttavia rassicurato sulla volontà di continuità con l'operato precedentemente avviato dalla dr.ssa Gaetana Ferri.

Il contatto diretto con gli stakeholders, per Silvio Borrello, è strumento non solo utile, ma indispensabile ad affrontare la discussione che si prevede ancora lunga sulla bozza di regolamento al fine di poterne coniugare tutti i principali obiettivi di snellimento burocratico, di tutela della salute pubblica e di controllo della antimicrobica resistenza in un contesto legislativo credibile e condiviso. Da qui l'esplicita richiesta di supporto del Ministero in questo percorso a tutti i presenti.

LA FNOVI ALL'INFODAY

Questa impostazione si è concretizzata anche nel riconoscimento del

PRESENTATI I TEMI DI MAGGIOR INTERESSE PER LA PROFESSIONE IN RELAZIONE ALLA BOZZA DI NUOVO REGOLAMENTO

LA FNOVI ALL'INFODAY SUI MEDICINALI VETERINARI

Il percorso per arrivare al testo definitivo del nuovo regolamento sui medicinali veterinari si presenta ancora lungo. Il Ministero si è predisposto a confrontarsi con tutti gli operatori.



ruolo della Federazione, non solo come auditore, ma come vera e propria parte interessata da coinvolgere in qualità di relatore nella prima giornata. Ha aperto i lavori Simonetta Bonati che pur dettagliando assieme a Gaetano Miele, sui temi specifici della giornata, non ha tralasciato di fornire una visione d'insieme di buona parte del regolamento. Dalle relazioni del Ministero, di Fnovi, di Aisa ed di As-sal-zoo e dal dibattito che ne è segui-

to sono emerse posizioni, letture ed interpretazioni non sempre concordi e su cui riflettere. Si riportano quelle riguardanti le tematiche di maggior interesse pratico per la professione.

LE DEFINIZIONI DEL REGOLAMENTO

Alle mancate definizioni, e conseguenti difficoltà applicative ed inter-

pretative della farmacovigilanza, di sostanza attiva, di medicinale biologico ed immunologico, di antimicrobici, di resistenza antimicrobica, del latte ovino non più come Mums, e del tempo di attesa rilevate dal Ministero, si sono aggiunte quelle sottolineate dalla Federazione di scomparsa del termine relativo all'uso improprio e del persistere della mancata definizione di "assenza di farmaco" che consente l'uso in deroga.

DISTRIBUZIONE ALL'INGROSSO

La bozza di regolamento consente da parte di chi detiene una vendita all'ingrosso di poter vendere solo alle persone autorizzate alla vendita al dettaglio, ad altri distributori all'ingrosso e agli esportatori. Questo dispositivo impedirebbe dunque in Italia la vendita dei farmaci ai medici veterinari.

APERTURA AD ALTRE FIGURE PROFESSIONALI

L'apertura a figure professionali non veterinarie in tema di prescrizione di medicinali veterinari, è da intendersi, da regolamento, relativa a tutti i settori e per tutte le specie animali e non solo per acquacoltura ed apicoltura. Al di là del disaccordo condiviso da tutti nel nostro paese per questa apertura, si porrebbero problemi pratici di gestione in Italia delle ricette prescritte da figure professionali non riconosciute nel nostro paese.

LA CASCATA A VENTAGLIO

Mentre per la Federazione la cascata a ventaglio viene letta come fattore di riequilibrio nella libera scelta del professionista in assenza di farmaco veterinario di elezione, sia Ministero che Aisa esprimono perplessità su tale impianto nel non subordinare l'utilizzo del farmaco ad uso umano solo ed esclusivamente dopo esaurimento

del reperimento di altri farmaci veterinari disponibili sul mercato nazionale o europeo.

NUOVI TEMPI DI SOSPENSIONE DELL'USO IN DEROGA

Per tutti, i nuovi tempi di attesa e le modalità del loro calcolo che porrebbero i Mums a ciclo breve di vita, a rischio di poter essere consumati solo a ciclo di vita esaurito e dunque senza più validità commerciale, sono da rivedere.

OBBLIGO DI PRESCRIZIONE ANCHE PER I SOAP

Il nuovo regolamento prevede che molti farmaci ora in vendita presso esercizi commerciali senza obbligo di prescrizione veterinaria e di presenza di un farmacista (comunemente Soap) dovranno essere dispensati con ricetta. Si pensi agli antiparassitari, a molti disinfettanti, a quasi tutti i farmaci per l'apicoltura e a molti farmaci per gli animali da cortile per citarne alcuni. Questo, secondo Aisa, genererà la scomparsa di un servizio capillarmente diffuso di distribuzione di questi prodotti oltre a creare un danno economico per questi esercizi.

APICOLTURA, REGISTRAZIONI E REGISTRI, SCORTE

La Federazione ha avuto modo di sottolineare la non ammissibilità dell'uso di antimicrobici ed antifungini in apicoltura, le difficoltà dell'acquacoltura, l'inefficacia della bozza ad evitare un altro horsegate, il bisogno di chiarimenti in tema di registrazioni informatizzate in sostituzione dei registri, di tipologia di firma elettronica sulla prescrizione (dato che la bozza la prevede ma non chiarisce quale delle 3 tipologie ammesse dal reg. Ue 910/2014 sia ammessa per la ricetta), di mancanza di tracciabilità reale di fi-

liera a livello di distribuzione intermedia a raffronto di un aumentato onere burocratico a valle (a carico di medico veterinario ed allevatore).

USO IN DEROGA DEI VACCINI, SCORTE E OMEOPATICI

La cascata, consentendo l'uso in deroga solo per necessità terapeutiche, esclude da tale impianto i vaccini pur essendo questi presidi utili a prevenire il successivo uso di antibiotici. L'osservazione del Ministero in merito, ha evidenziato come in effetti il testo del Regolamento necessiti di un chiarimento anche se la lettura del dettame non vieti, a suo parere, tale uso. L'assenza di regolamentazione nella bozza, in merito alle scorte (la cui lettura potrebbe essere intesa quale volontà del legislatore di vietarle sia per il veterinario che per l'allevatore), vede il Ministero concordare con la Fnovi nella inammissibilità di tale ipotesi e dunque nella necessità di richiedere un esplicito riferimento a questo impianto nel nuovo regolamento.

Per gli omeopatici, invece, il tempo a disposizione non ha consentito un chiarimento approfondito, cosa che ha visto il Ministero interessato a ricevere da parte della Federazione un documento emendativo, rispetto alle proposte della bozza.

IL VETERINARIO AZIENDALE

Il tema del veterinario aziendale è stato ripreso dalla Federazione in relazione sia al tema della scorta, che in generale della gestione del farmaco in allevamento rispetto agli obiettivi del regolamento di tracciare la vendita e l'uso degli antibiotici e soprattutto l'andamento della antimicrobico-resistenza. In chiusura il Ministero ha accolto la richiesta dei relatori di attivare incontri con i soggetti di filiera riconoscendo l'importanza di sapere quanto accade sul territorio. ■

COGLIERE L'OCCASIONE DELL'EUROPA PER UNA NORMATIVA PIÙ LINEARE E PIÙ GIUSTA

KAFKA? UN PRINCIPIANTE

Norme lacunose, farraginose, norme mai abrogate, intrecci di norme e sanzioni dissuasive e proporzionate non vanno a braccetto.

a cura del Gruppo di Lavoro
farmaco Fnovi

L'articolo del collega Demarin, pubblicato su questo stesso numero della rivista, rafforza, confermandole, alcune riflessioni del gruppo farmaco Fnovi in merito alla strutturazione del pacchetto normativo sul farmaco veterinario, particolarmente nell'affrontare le difficoltà, se non anche all'impossibilità di rispondere in modo esauriente ad alcuni quesiti che arrivano in Federazione all'indirizzo farmaco@fnovi.it.

L'ARGOMENTO

Il Dlgs 193/06 "Codice comunitario dei medicinali veterinari" nel regolamentare il tema della fabbricazione, distribuzione, vendita prescrizione e utilizzo dei medicinali veterinari, come avviene spesso nel nostro paese, non riordina di fatto tutta la materia dichiarando l'esplicita abrogazione di precedenti dettami, non tiene in considerazione le precedenti difficoltà, non chiarisce molti aspetti applicativi e non prevede, in modo organico, sanzioni per ciascuno dei dettami che impongono obblighi ai vari soggetti a cui, di volta in volta, si rivolge.

In tema di sanzioni qualora una norma regolamentare (regolamenti ministeriali emessi con Dm o presidenziali emessi con DPR) fosse priva di sanzioni è applicabile la sanzione prevista con articolo 358 del R.D. 1265 (Tullss). Il DLgs 193/06 non essendo

una norma regolamentare, se la disobbedienza al dettame normativo non trova la sanzione al suo interno (articolo 108 del DLgs 193/06 medesimo), questa rimane impunita.

Alcune sanzioni non previste dall'art. 108 del DLgs 193/06 potrebbero essere rinvenibili con l'applicazione del DM 28/9/93. Questo non è mai stato esplicitamente abrogato, pur essendo applicativo del DLgs 119/92, abrogato dal DLgs 193/06. Il Dm non può nemmeno essere ritenuto implicitamente abrogato in quanto alcune sue parti sono ancora valide laddove vanno a regolamentare parti non riordinate dal DLgs 193/06, colmando dunque i vuoti lasciati da questo, o non in contraddizione con questo. A sua volta il Dm, diversamente dal DLgs, trova, in quanto norma regolamentare, la possibilità di applicazione della sanzione generica in applicazione all'art. 358 del Tullss.

Molte casistiche, non solo sanzionatorie come si vedrà, richiedono di valutare le carenze del DLgs e la validità o meno del Dm per rispondere ai quesiti. Uno, ricorrente e particolarmente emblematico viene riportato a titolo di esempio.

LA DOMANDA SUI FORMALISMI DELLA RICETTA


"Qual è la sanzione per il farmacista che spedisce (inteso come evadere) una ricetta ripetibile veterinaria relativa ad animali da compagnia ma priva della specie animale?"

Rispondere richiede di citare la fonte normativa in cui sta scritto il dettame innanzitutto come obbligo e

conseguentemente come sanzione. Il gruppo di lavoro si mette all'opera supportato ben presto dall'intervento dell'avvocato del gruppo. Di seguito il risultato della disamina legislativa.

1ª soluzione interpretativa: l'obbligo di indicazione dei dati del proprietario, della posologia, della data e della firma (mediante riferimento al Tullss) nonché della specie animale è





contenuto nel 193 che per la gerarchia delle norme supera il Dm 28/9/1993. Pertanto siccome il 193 non prevede nessuna sanzione e quella generica del Tullss non è applicabile alle norme non regolamentari, la fattispecie non è sanzionabile.

2ª soluzione interpretativa: il 193 prevede l'obbligo di indicare la specie mentre per quanto riguarda le altre formalità (dati del proprietario, posologia, data e firma) rimanda al Tullss. Pertanto soltanto le violazioni all'inserimento dei dati previsti nel Tullss saranno sanzionabili mentre l'indicazione della specie essendo prevista solo dal 193 e dal Dm 28/9/1993 (con il primo che prevale sul secondo) non sarà sanzionabile.

3ª soluzione interpretativa: l'obbligo di indicare i dati del proprietario e la specie animale è contenuta sia nel 193 (in parte attraverso il rimando al Tullss) e sia nel Dm 28/9/1993 (direttamente, per quanto riguarda l'indicazione della specie, e median-

te rimando al Tullss per tutti gli altri dati). È vero che il primo prevale sul secondo, ma è anche vero che il secondo non confligge col primo. Pertanto la mancanza dei dati richiesti rappresenta una violazione non solo del 193 ma anche del Dm. Siccome le violazioni del Dm sono punibili con la sanzione generica del Tullss, quest'ultima sarà applicabile nella fattispecie considerata. Per completezza e per fornire una risposta a tutti i quesiti in merito alla corretta compilazione delle ricette, il GdL ha elaborato una tabella pubblicata nelle Faq¹. La tabella indica chiaramente come la conseguenza di questa ipotesi delineerebbe una situazione kafkiana per la quale la ricetta semplice, su carta bianca, ripetibile o meno, pur essendo quella destinata ai medicinali a minor rischio, sarebbe l'unica sanzionabile per errori di compilazione mentre non lo è, per carenze del dispositivo normativo, né quella per stupefacenti né quella non ripetibile

in triplice copia né quando utilizzate per prescrizione né quando utilizzate per scorta.

LA LINEARITÀ DELL'EUROPA

La bozza di Regolamento comunitario sui medicinali veterinari, prevede per tutte le prescrizioni un unico tipo di ricetta². I regolamenti comunitari nel delegare gli Stati membri a regolamentare in merito alle sanzioni, raccomandano sempre di prevedere sanzioni proporzionate e dissuasive in relazione alla mancata ottemperanza. Premessa dunque è che la sanzione esista e, a seguire l'auspicio è che non sia l'illecito minore ad essere il solo punito oltre al fatto che la sanzione sia certa. Per le parti in cui è consentito dal regolamento agli stati membri legiferare in tema di modalità applicative sui dettami del regolamento stesso, l'auspicio è di veder nascere una norma lineare che non escluda, deroghi, faccia eccezioni. Il farmaco stupefacente, a qualunque tabella appartenga, i farmaci ad uso e/o detenzione esclusiva del veterinario, i farmaci attualmente dispensabili solo con ricetta veterinaria sia essa semplice ripetibile o no, o non ripetibile in triplice copia, devono essere finalmente prescrivibili tutti con un unico tipo di ricetta. E per finire sarebbe auspicabile che l'Italia, allineandosi a quanto succede negli altri paesi, svincolasse dall'obbligo di prescrizione veterinaria il professionista nell'acquisto dei medicinali della propria scorta ammettendo come valida la semplice documentazione commerciale come per qualsiasi altro strumento di lavoro.

Si veda nota del Ministero della salute 6292/2012.

¹ <http://www.fnovi.it/index.php?pagina=faq-farmaco>

² <http://www.fnovi.it/index.php?pagina=visualizza-notizia&id=3423&ricerca=1&anno=2014> ■

LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DEL COMPENSO

OPINAMENTO DELLE PARCELLE PROFESSIONALI: È ANCORA POSSIBILE?

Abrogate le disposizioni che richiamano espressamente l'istituto tariffario come criterio di determinazione del compenso.

di Maria Giovanna Trombetta
Avvocato, Fnovi

Sebbene a fasi alterne, forse anche a causa del periodo di stagnazione economica che stiamo vivendo, le richieste di opinamento parcelle sono aumentate e non di poco. A differenza del passato, dove il parere spesso era richiesto per la semplice verifica di un corretto conteggio, ora invece le richieste di liquidazione sono pratica-

mente tutte correlate a situazioni di contenzioso in essere, anche se non ancora in fase di giudizio.

Ma è ancora possibile per l'Ordine, a seguito dell'emanazione del Dm 20 luglio 2012, n. 140, procedere alla liquidazione delle parcelle su richiesta dell'iscritto al fine dell'emissione di un decreto ingiuntivo, o su istanza del Giudice in caso di liquidazione giudiziale dei compensi ex art. 2233 del Codice Civile?

Appare utile richiamare il contenuto della Circolare Fnovi n. 1/2013,


commentato su 30giorni - numero di gennaio dello stesso anno - con un articolo dal titolo *"Senza tariffe è più complicato recuperare il credito"*.

Nella Circolare si era evidenziato che, essendo state abrogate le tariffe professionali, implicitamente era di fatto decaduta per il professionista la possibilità di poter recuperare un proprio credito giovandosi dell'emissione di un decreto di ingiunzione (art. 633 e seguenti del codice di procedura civile) con la sola prova della parcella vidimata dal competente Ordine professionale.

Essendo l'opinamento lo strumento mediante il quale l'Ordine esprimeva una valutazione tecnica sulla corretta applicazione della tariffa professionale, l'abolizione di quest'ultima colpiva conseguentemente la descritta funzione: il ricorso al procedimento monitorio per l'emissione di un decreto ingiuntivo a seguito dell'abrogazione delle tariffe legalmente approvate è possibile solo nel caso in cui il professionista può dare prova del suo credito in forma scritta, attraverso l'accordo siglato con il cliente. Facendo i dovuti distinguo che derivano dalla considerazione che i medici veterinari non sono assoggettati ad una tariffa "legalmente approvata" (cd. tariffe normative), le conclusioni esposte sono state avvalorate in numerosi pronunciamenti giudiziari.

A conclusioni non dissimili è giunto anche il Consiglio Nazionale Forense che in una sua informativa (Quesito n. 330, Unione Triveneta, Rel. Cons. Perfetti) ha evidenziato che l'abrogazione delle tariffe disposta dall'art. 9 del Dl n. 1/2012 (cd. Cresci Italia) non prevede che la mancata pattuizione del compenso al momento del conferimento dell'incarico configuri una ipotesi di nullità del contratto.

Pertanto, ogni qualvolta il compenso non sarà stabilito fra le parti, il professionista potrà ricorrere al giudice per la liquidazione del compenso ai sensi dell'art. 2233 del Codice Ci-



vile e, considerato che detta norma non ha subito alcuna modifica, al Consiglio Direttivo dell'Ordine spetta ancora il compito di rilasciare il parere in base al quale il Giudice è chiamato a determinare il compenso.

Per il Cnf il parere rilasciato ai sensi dell'art. 2233 del codice civile, a differenza di quello previsto dal codice di procedura civile, è svincolato dall'esistenza della tariffa professionale.

Tuttavia tale parere - che potrà essere richiesto sia dal Giudice che direttamente dal professionista - **non potrà configurarsi come un parere di liquidazione della parcella (parere che si esprime sulla corretta applicazione della tariffa) bensì come un parere idoneo a supportare il Giudice nella comprensione della complessità della prestazione resa.**

Il parere quindi non avrà ad oggetto la quantificazione dei compensi, bensì fornirà indicazioni su tutti gli elementi che caratterizzano la prestazione resa.

A conclusione di questa analisi deve ricordarsi il consolidato indirizzo della giurisprudenza secondo cui le controversie che insorgessero in materia di opinamento delle parcella sono di competenza del Giudice amministrativo: il parere di congruità sulle parcella professionali è atto soggettivamente e oggettivamente amministrativo che implica una valutazione di congruità della prestazione e, in quanto tale, deve essere rilasciato nel rispetto delle norme dettate in relazione ai procedimenti amministrati (per tutte vedi Tar Lazio con la sentenza 10 gennaio 2012, n. 196; Tar Veneto con la sentenza 13 febbraio 2014, n. 183).

In altre parole il Consiglio dell'Ordine, ricevuta la richiesta di opinamento della parcella da parte del professionista, dovrà agire nel rispetto delle norme dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 che disciplina il procedimento amministrativo nonché il diritto di accesso ai documenti amministrativi. ■

GLI ORDINI DEVONO FARSI CARICO DEL VALORE PROFESSIONALE DEI PROPRI ISCRITTI

L'IMPARZIALITÀ DEL CTU

Nei procedimenti giudiziari sono molti e diversi i soggetti che concorrono all'affermazione della giustizia. La deontologia professionale non può essere disattesa nei tribunali.



di **Daria Scarciglia**
Avvocato

Che una sentenza ribadisca il divieto, in apicoltura, di detenere e somministrare una sostanza farmacologicamente attiva senza Aic (priva, cioè, dell'autorizzazione all'immissione in commercio) senza la prescrizione del medico veterinario non è di per sé una notizia. Tuttavia, poter entrare nelle pieghe del procedimento giudiziario è senz'altro utile per argomentare qualche considerazione.

PARTIAMO DAL CASO

Nel 2009 un apicoltore viene sanzionato, dal veterinario della azienda sanitaria locale di competenza, per aver detenuto, somministrato ed utilizzato acido ossalico, allora non presente in alcun farmaco con Aic, senza la prescritta ricetta in triplice copia non ripetibile del veterinario per il galenico magistrale. L'apicoltore ricorre all'autorità giudiziaria contro la Re-

gione di appartenenza del veterinario che aveva emesso la sanzione. Nel 2013 il giudice incarica un Ctu¹ (Consulente Tecnico d'Ufficio) allo scopo di verificare la legittimità della sanzione e formula al perito incaricato il seguente quesito:

Ricostruisca il Ctu la normativa applicabile alla detenzione, somministrazione ed utilizzo dell'acido ossalico nella pratica dell'apicoltura. Verifichi se nella condotta del ricorrente è ravvisabile una violazione di tale normativa.

A questo punto, entrambe le parti processuali, l'apicoltore e l'amministrazione sanitaria, nominano un proprio Ctp (Consulente Tecnico di Parte) e si dà il via alle operazioni peritali.

LE COMPETENZE E LA COMPETENZA DI UN CTU

Ciò che viene documentato nei mesi seguenti è degno di nota.

Il Ctu, nei suoi verbali e nelle sue note esplicative, parte dal presupposto che la ricostruzione dei fatti prodotta dal legale della parte ricor-

rente fosse veritiera in tutto e per tutto; e infatti describe, sostenuto dal Ctp di parte dell'apicoltore, quest'ultimo come un integerrimo operatore agricolo che ha agito in stato di necessità, nel tentativo di salvare le proprie api dal pericoloso parassita responsabile della varroasi, invocando peraltro l'errore scusabile, il vuoto normativo nonché la confusa normativa di settore. In altre parole, il ricorrente ammette di aver agito al di fuori della legalità, tanto che al Ctu non resta che constatarlo, ma si difende descrivendosi come la vittima di un sistema che si accanisce contro un onesto imprenditore.

Peccato che il nostro apicoltore fosse in realtà tutt'altro che ingenuo ed immacolato, tanto che, per ispezionare il furgone ove deteneva l'acido ossalico, sono dovuti intervenire i carabinieri, oltre che essere recidivo, già in passato sottoposto a controlli per svariate infrazioni di legge, tutte documentate al Ctu dalla difesa della Regione e dallo stesso disattese.

Ma i rilievi da opporre alla perizia del Ctu sono in realtà ben altri. La sua disamina della normativa vigente in materia di farmaco veterinario, uso in deroga, autorizzazione all'immissione in commercio dell'acido ossalico e responsabilità del veterinario, risulta essere lacunosa, persino superficiale, giungendo a conclusioni non contemplate dal diritto.

Insomma, verrebbe proprio da pensare che il Ctu, ausiliario del giudice, che ha prestato giuramento di adempiere "bene e fedelmente" al compito affidatogli, al solo scopo di far conoscere al giudice la verità, non fosse estremamente competente sugli argomenti del quesito affidatogli, o che avesse una sua convinzione in merito alla vicenda. O entrambe le cose.

QUALCHE DOVEROSA CONSIDERAZIONE

E allora, in virtù del fatto che il giudice ha poi dato ragione all'Asl, con-

fermando la sanzione e condannando il nostro apicoltore al pagamento di tutte le spese di giudizio, costo del Ctu compreso, è doveroso chiedersi come mai il giudice non abbia tenuto conto della perizia del Ctu.

Innanzitutto, è utile evidenziare come in questo procedimento Ctu, consulenti di parte e veterinario Asl svolgessero tutti la medesima professione, benché su fronti contrapposti: controllori e controllati, anno a anno questione mai risolta dagli ordini. Chi garantisce, allo stato attuale, l'imparzialità *super partes* del professionista incaricato dal tribunale, il quale si deve esprimere circa l'operato di un collega-concorrente? Nessuno; e lo si può affermare senza tema di smentita, dal momento che la legge non prevede nemmeno che l'ordine di appartenenza del professionista si pronunci circa la sua idoneità ad operare in qualità di Ctu. Infatti, l'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici di ciascun tribunale somiglia molto ad una sorta di autocertificazione con cui il candidato presenta una descrizione della propria esperienza professionale, un certificato penale attestante la condizione di incensurato e la certificazione dell'Ordine che non è stato destinatario di provvedimenti disciplinari, come se ciò bastasse a determinarne l'irrepreensibilità, la specchiata onestà e l'indiscussa levatura morale.

Similmente, non viene effettuato alcun sindacato sulla reale competenza del professionista, dal momento che la verifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici è meramente formale.

Il che ci porta ad una seconda considerazione: quando il giudice si affida ad un consulente è perché l'oggetto del contendere esula dalla sua stessa competenza e deve potersi fidare del fatto che quanto relazionato dal Ctu corrisponda al vero, sia in punto di fatto che in punto di diritto, perché su ciò si fonderà la sua decisione circa il giudizio. Tuttavia i fatti, e non solo quelli della vicenda di cui è stata vittima

l'Asl coinvolta, dimostrano che la competenza del Ctu non è garantita da nessuno e che, in definitiva, chiunque in possesso dei titoli richiesti può essere iscritto agli albi dei tribunali. Di questa sostanziale alea sull'effettiva preparazione dei consulenti sembrano consapevoli i giudici stessi, i quali, con una certa frequenza, decidono in senso difforme dalle conclusioni del Ctu.

Ciò porta ad un'ulteriore considerazione. Ci troviamo di fronte a procedure giudiziarie e a pronunciamenti tecnici ai quali gli stessi giudici finiscono col credere molto poco. Se le parti chiedono la consulenza tecnica d'ufficio, il magistrato la concede, con tutte le conseguenze del caso circa i costi ed i tempi del giudizio, salvo poi affidarsi a proprie convinzioni, valutazioni e ricerche nel decidere la questione portata alla sua cognizione. Anche nel caso esposto, la sentenza del giudice si discosta drasticamente dalle conclusioni del Ctu e il giudice ha finito per non assumere la posizione proposta dal Ctu.

E questo ci porta ad un'ultima considerazione: la sentenza è frutto di un insieme di responsabilità che fondano su comportamenti deontologici, per primo sulla competenza in merito agli argomenti sui quali viene chiamato a dare perizia, che non può essere mai disatteso o improntato al disimpegno, svuotando di significato la deontologia delle diverse professioni.

Inoltre, ha senso parlare di scienza, coscienza e professionalità se non si hanno a disposizione criteri per valutarle? E ha senso richiamare al dibattito su questi temi gli ordini perché si facciano carico del valore professionale dei propri iscritti?

Forse dovrebbe essere fatto, dato che nei procedimenti giudiziari sono molti e diversi i soggetti che concorrono all'affermazione della giustizia. E che non c'è legge senza giustizia.

¹ <http://www.trentagiorni.it/dettaglioArticoli.php?articoloId=1662> ■

UNA BUONA GOVERNANCE VETERINARIA DIPENDE DA UNA LEGISLAZIONE DI QUALITÀ

PRINCIPI DI LEGISLAZIONE VETERINARIA

Sviluppare e organizzare uno spirito critico sulla redazione ed il follow up delle norme giuridiche veterinarie.

di **Paolo Demarin**
Dirigente Veterinario

AAS n. 2 Bassa Friulana - Isontina

I nostro ordinamento giuridico è, al pari di altri, contrassegnato da una pluralità di fonti del diritto, principalmente a causa dell'inserimento di centri di produzione da un lato sovranazionali, derivanti dall'integrazione nell'Unione Europea, e dall'altro territoriali, esiti dei processi devolutivi verso Regioni, Comuni e Province.

Anche il medico veterinario si trova così ad operare con una molteplicità di leggi, regolamenti, ordinanze e delibere, non sempre contraddistinta da adeguati requisiti tecnico-scientifici e giuridici, con effetti negativi per il nostro lavoro e per i cittadini. È un problema più frequente negli enti territoriali e, relativamente all'oggetto, nel benessere animale. Capita, ad esempio, che il regolamento di un comune ponga requisiti ampiamente diversi da quelli del comune vicino, o addirittura in contrasto con norme nazionali o sovranazionali, o ancora in

difetto di base scientifica. Di qui, quando nell'applicazione la realtà dei fatti fa finalmente premio sugli errori o le speranze del decisore, divengono necessarie modifiche ed integrazioni. Ma c'è di peggio: a chi dovrebbe applicare una fattispecie irrealizzabile o irragionevole, si richiede alle volte il "buon senso" (espressione con accezioni plurime, e non tutte positive) di non considerarla affatto o di forzarne oltre misura l'esito interpretativo. Il passaggio tra la disposizione (l'enunciato linguistico) e la norma (la regola di comportamento) è mediato dalla interpretazione giuridica, non dal buon senso. Ed il primo a saperlo deve essere chi scrive una disposizione.

Merita dunque una qualche considerazione la linea guida per la corretta redazione delle norme giuridiche veterinarie predisposta dall'Oie, Capitolo 3.4. del Terrestrial Code.

Con orgoglio, e senso di responsabilità, dobbiamo richiamare la definizione che l'Oie dà delle "competenze veterinarie": tutte le attività che sono direttamente o indirettamente correlate agli animali, i loro prodotti e sottoprodotti, le quali contribuiscono a proteggere, mantenere ed incrementare la salute, il benessere delle persone, anche mediante la protezione della salute e del benessere animale e la sicurezza alimentare.

Ai fini del Terrestrial Code la legislazione veterinaria (di seguito Lv) è rappresentata da tutte le norme giuridicamente cogenti e legalmente emanate necessarie alla governance delle competenze veterinarie, vale a dire al-

l'insieme dei principi, dei modi e delle procedure per la gestione e il governo di una attività complessa a rilevanti ricadute sociali com'è la sanità pubblica veterinaria.

Nel capitolo 3.4. l'Oie definisce gli obiettivi, i principi generali, il drafting, le caratteristiche dell'autorità competente, il rapporto tra veterinari e i c.d. "para-professional". Non mancano poi le finalità della Lv nel campo dei laboratori, della salute degli animali da produzione, delle malattie, del benessere, dei medicinali, della filiera di produzione alimentare e dell'import-export, ivi compresa la certificazione. Qui mi limiterò ai principi generali e al drafting.

Una buona governance è un bene pubblico, ed è strettamente condizionata dalla legislazione. Al contrario, una legislazione di scarsa qualità (in cui non siano ben definiti i compiti dell'autorità, i diritti e i doveri dei cittadini, i rapporti tra questi e le autorità pubbliche) è una delle premesse (certo non l'unica) di una governance inadeguata, cioè inefficace ed inefficiente.

Sono 5 i principi generali Oie. Li richiamo di seguito, con qualche commento.

1. IL CRITERIO GERARCHICO

Oie considera i concetti di norma primaria, emanata dall'organo legislativo, e di norma secondaria, emanata dall'esecutivo. La fonte di grado inferiore, secondaria, dovrebbe con-



formarsi a quella di grado superiore, primaria, per garantire una sorta di coerenza interna dell'ordinamento. In caso di contrasto, prevale la norma superiore.

2. BASE GIURIDICA

Le Autorità competenti dovrebbero avere la disponibilità di una base giuridica (legislazione primaria e secondaria) idonea a garantire l'assolvimento delle proprie competenze, a tutti i livelli amministrativo e territoriale. Al riguardo, e senza operare un eccessivo salto logico, sono persuaso che il principio della "base giuridica" vada considerato non solo nella sua strumentalità, ma anche nel suo limite. Esso, così inteso, assume dunque i connotati del più ampio principio di legalità, elemento essenziale dello Stato di Diritto secondo il quale, in generale, ogni attività dei pubblici poteri deve trovare fondamento in una legge. Ciò a garanzia anche dei diritti e degli interessi legittimi dei cittadini, non solo dell'attività delle autorità competenti.

3. TRASPARENZA

La Lv dovrebbe essere accessibile e comprensibile. Le Autorità competenti dovrebbero garantirne la comunicazione (assieme alla documentazione rilevante) agli stakeholders, intesi come le persone, i gruppi e le associazioni che possono condizionare gli effetti dell'intervento regolativo, o esserne condizionati.

4. CONSULTAZIONE

Il drafting, di cui parleremo più avanti, dovrebbe essere sviluppato con un processo consultivo tra Autorità competenti ed esperti in diritto, in modo da redigere disposizioni corrette scientificamente, tecnicamente e giuridicamente. Qui voglio sottolineare



come scienza e diritto debbano correlarsi non solo - come dev'essere sempre - nel processo interpretativo, ma anche in quello redazionale della disposizione. Per favorire l'implementazione della legislazione veterinaria, gli stakeholders dovrebbero partecipare sia allo sviluppo della norma giuridica che al suo follow up. Leggo qui il senso di un confronto profondo e libero, non formale e non rituale, ma anche l'opportunità di una ininterrotta (ri)lettura critica della legislazione alla luce dell'evoluzione scientifica e tecnica. Una (ri)lettura da realizzarsi anche mediante strumenti di analisi evidence based, volti all'utilizzo delle più aggiornate evidenze scientifiche nella programmazione e nell'operatività della sanità pubblica veterinaria. Strumenti che portino ad esiti di efficienza ed efficacia coerenti col mutare dei contesti lato sensu epidemiologici e finalistici.

5. QUALITÀ DELLA LEGISLAZIONE E CERTEZZA DEL DIRITTO

La Lv dovrebbe essere chiara, coerente, non modificata di continuo, trasparente e garantire i cittadini nei confronti di danni collaterali non previsti derivanti dalla sua applicazione. Dovrebbe essere tecnicamente adeguata, accettabile per la società, in grado di essere applicata e sostenibile sotto i profili tecnico, economico e amministrativo. Un'alta qualità della legislazione è essenziale per la certezza del diritto e, credo di poter aggiungere, per l'effettiva uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge.

Per "drafting normativo", s'intende un insieme di tecniche e regole redazionali volte a realizzare un atto normativo di qualità testuale e tecnica. L'obiettivo è di formulare un atto

chiaro e comprensibile semanticamente, corretto dal punto di vista strutturale interno, ben inserito e coordinato nell'ordinamento giuridico.

Vediamo ora i 7 principi del drafting stabiliti dall'Oie, con qualche mia integrazione.

La legislazione veterinaria dovrebbe:

- a. stabilire chiari diritti, responsabilità ed obblighi;
- b. non essere ambigua (cioè avere contenuti certi ed evitare espressioni superflue), con una sintassi ed una terminologia precise e coerenti (e consentire di riconoscere i riferimenti ad uno stesso argomento);
- c. essere precisa (cioè non prestarsi ad equivoci), accurata e coerente in caso di utilizzo ripetuto di un termine;
- d. non contenere definizioni che creino contraddizioni o ambiguità,
- e. prevedere una enunciazione chiara dell'ambito di applicazione e degli obiettivi;
- f. prevedere adeguate sanzioni, amministrative o penali, in relazione al tipo di violazione;
- g. prevedere il finanziamento necessario per tutte le attività previste.

Viviamo un tempo in cui non è riconosciuto il ruolo essenziale del confronto, malamente equivocato con duelli di potere epidermici e propagandistici. E confondiamo il senso alto della critica, intesa come capacità di discernimento e di valutazione libera e profonda, con la censura o il mero contrasto di interessi e ambizioni. Anche la Veterinaria non è sempre immune da questi difetti capitali.

Nonostante questo contesto, credo vada sviluppato ed organizzato (le forme si trovano) un di più di spirito critico, preparato ed autorevole, sulla redazione e il follow up delle norme giuridiche veterinarie, per contribuire così ad un incremento della qualità della governance delle nostre competenze. A favore delle persone e degli animali, come ci ricorda l'Oie. ■

DIECI PERCORSI FAD

Continua la formazione a distanza del 2015. 30giorni pubblica gli estratti di altri dieci casi. L'aggiornamento prosegue *on line*.

Rubrica a cura di **Lina Gatti** e **Mirella Bucca**

Med. Vet. Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna

Ogni percorso (benessere animale, igiene degli alimenti, chirurgia degli animali da compagnia e da reddito, farmacovigilanza negli animali da compagnia e da reddito, legislazione veterinaria, diagnostica per immagini negli animali da compagnia, prodotti della pesca e clinica degli animali da compagnia) è composto da 10 casi, ciascuno dei quali permetterà il conseguimento di 2 crediti Ecm. I singoli percorsi saranno accreditati per 20 crediti Ecm totali e la frequenza integrale dei dieci percorsi consentirà di acquisire fino a 200 crediti in un anno.

Si sottolinea che, diversamente dagli anni passati, il sistema Ecm impone ai discenti la necessità di partecipare interamente all'offerta formativa, maturando i crediti corrispondenti all'attività svolta. È richiesta la frequenza all'intera offerta formativa e il completamento di ciascun percorso tematico (esempio: se si decide di seguire il percorso relativo al "benessere animale", per ottenere i crediti ECM sarà necessario completare tutti i 10 casi riguardanti il "benessere animale").

Il questionario di apprendimento potrà essere ripetuto solo 5 volte. Quindi se su 10 questionari, di un percorso formativo, uno non viene superato, nelle 5 volte disponibili, si perderà la possibilità di acquisire i crediti ECM. (I crediti si ottengono solo se si superano i 10 questionari)

I casi di seguito presentati proseguono su www.formazioneveterinaria.it dal 15 giugno.

Sarà possibile rispondere al questionario di apprendimento e di valutazione fino al 31 dicembre 2015.

1. BENESSERE ANIMALE ARRICCHIMENTO AMBIENTALE NELL'ALLEVAMENTO SUINO

**Dott. Guerino Lombardi⁽¹⁾,
Dott. Nicola Martinelli⁽²⁾**

⁽¹⁾Medico Veterinario,
Dirigente Responsabile Crenba*
dell'Izsl; ⁽²⁾Medico Veterinario
Crenba* dell'Izsl

*Centro di Referenza Nazionale per il
Benessere Animale

Il decreto legislativo n. 122 del 7.7.2011 prescrive la fornitura agli animali di un'adeguata quantità di materiale manipolabile riportandone anche alcuni esempi. Spesso in allevamento in mancanza di tali materiali si ricorre alla fornitura di altri tipi di arricchimenti ambientali che soddisfano in parte le esigenze esplorative e di manipolazione del suino. Molti allevatori sono restii nel fornire agli animali arricchimenti ambientali anche se i benefici derivanti dal loro utilizzo sono ben documentati. A seguito di un controllo

da parte dei servizi veterinari, ad un allevatore di suini viene prescritto di intervenire entro 90 giorni per eliminare carenze riguardanti il punto 4 dell'allegato I del decreto legislativo n. 122 del 7.7.2011. L'allevamento in questione è a ciclo chiuso, conta circa 100 scrofe in produzione e stabula gli animali in ingrasso e le scrofe in box su pavimento pieno con una zona fessurata.


2. IGIENE DEGLI ALIMENTI UN "MULTISTATE OUTBREAK" CHE FA RIFLETTERE

Prof. Valerio Giaccone⁽¹⁾

⁽¹⁾Dipartimento di "Medicina Animale,
Produzioni e Salute" Maps,
Università di Padova

Tra ottobre 2013 e aprile 2014 il Servizio Federale svizzero di Sanità Pubblica registra 32 casi di una grave forma di malattia alimentare. I casi clinici colpiscono 1 o 2 persone alla volta a distanza di settimane l'uno dall'altro in vari Cantoni svizzeri, fatto che complica le indagini. I sintomi comprendono febbre alta, nausea, vomito, forti dolori addominali e diarrea non emorragica. 12 pazienti su 32 sono persone con deficit delle difese immunitarie (forme neoplastiche, gravidanza in corso). Al termine delle indagini, a focolaio esaurito, si conteranno 4 decessi fra i colpiti. La fonte della malattia è individuata in diversi lot-

ti di insalata pretagliata e preconfezionata (verdure della IV gamma). Se foste stati voi a guidare le indagini, quale agente eziologico avreste fatto cercare?



3. CHIRURGIA DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA IL COLLO SI GONFIA

**Prof. Stefano Zanichelli,
Dott. Nicola Rossi,
Dott. Paolo Boschi**

*Dipartimento di Scienze Medico Veterinarie, Università di Parma
Unità Operativa di Chirurgia e Traumatologia Veterinaria*

Maggy, Dogo Argentino, femmina sterilizzata, 7 anni, 35 kg di peso, è stata riferita in visita specialistica perché da circa due mesi ha una protuberanza nella regione ventrale del collo. Il proprietario riferisce che l'animale sta bene, mangia e beve regolarmente con grandi funzioni organiche ritenute nella norma.

4. CHIRURGIA DEGLI ANIMALI DA REDDITO IL MIO PULEDRO HA UNA GAMBA GONFIA E TOSSISCE

**Prof. Stefano Zanichelli,
D.ssa Laura Pecorari,
Dott. Mario Angelone**

Dipartimento di Scienze Medico Veterinarie, Università degli Studi di Parma, Unità Operativa di Chirurgia e Traumatologia Veterinaria



Puledro, P.S.A., 5 mesi, M, viene riferito presso la clinica per la presenza da due giorni di una fistola cutanea a livello della regione del garretto sinistro dalla quale fuoriusciva materiale purulento.

I proprietari riferivano che circa 15 giorni prima il puledro aveva presentato un considerevole aumento di volume della regione del garretto sinistro che determinava difficoltà di movimento dello stesso arto.

Dal momento in cui si era palesata l'apertura cutanea il puledro non presentava zoppia.

Da circa 5 giorni il soggetto mostrava tosse spontanea.

5. FARMACOSORVEGLIANZA NEGLI ANIMALI DA REDDITO ALLEVAMENTO NON REGISTRATO, PRIVO DELLA NOTIFICA COME OSA, PRIVO DEL REGISTRO TRATTAMENTI TERAPEUTICI

Dott. Andrea Setti

Medico Veterinario componente del Gruppo di lavoro Fnovi sul Farmaco Veterinario

Un medico veterinario è chiamato in un allevamento di suini per la prima volta. Al suo arrivo si trova di fronte un allevamento composto da una scrofa coi suoi 8 suinetti nati da pochi giorni. Alcuni suinetti presentano una patologia enterica caratterizzata da: feci acquose

e chiare, un suinetto in particolare mostra segni evidenti di disidratazione, presentando infossamento dei bulbi oculari e cute a pergamena. Il medico veterinario sospetta la comparsa di una Enterite neonatale da E. coli. Trattasi di patologia infettiva, sostenuta dal microorganismo *Escherichia coli*, in particolare ceppi enterotossici (Etec), dotati di un fattore di adesività che consente loro di colonizzare l'intestino, producendo enterotossine in grado di indurre diarrea secretoria.

Il medico veterinario, per la conferma della diagnosi clinica formulata, propone all'allevatore di inviare il capo con sintomatologia da disidratazione, alla locale Sezione dell'Izs, per una autopsia e relative ricerche diagnostiche. Sulla base del sospetto formulato, il medico veterinario decide di prescrivere una terapia antibiotica sul gruppo. A questo punto chiede all'allevatore il registro dei trattamenti terapeutici, per procedere alla redazione della prescrizione medico veterinaria, ma, con suo grande stupore si accorge che l'allevatore non dispone di tale registro, essendo stato registrato presso l'Asl come allevamento da autoconsumo. Quindi al momento della visita, pur detenendo più di un suino, non dispone del codice d'allevamento, o della notifica ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6 Reg. (Ce) 852/2004 come Operatore del Settore Alimentare (Osa).

6. FARMACOSORVEGLIANZA NEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA RNRTC

Dott. Giorgio Neri

Medico Veterinario libero professionista componente del Gruppo di lavoro Fnovi sul Farmaco Veterinario

Il medico veterinario che esercita la sua professione sugli animali produttori di alimenti per l'uomo

si trova routinariamente a compilare numerosi esemplari di ricetta medico veterinaria non ripetibile in triplice copia. Pertanto, al di là delle ben note incertezze sul pratico inserimento di tutti i dati richiesti (vedi per esempio l'obbligo di identificare analiticamente tutti gli animali da trattare), la gestione di tale modello non rappresenta un problema per il veterinario compilatore.

Anche il medico veterinario autorizzato alla detenzione di scorte di medicinali utilizza frequentemente questo tipo di ricetta per i rifornimenti di medicinali funzionali alla propria attività per cui anch'egli compila tale modello senza incertezze.

Non così si può dire spesso per i medici veterinari che operano nel campo degli animali d'affezione e che si trovano a prestare la loro collaborazione a veterinari terzi. In questo caso la necessità di utilizzare il modello di ricetta medico veterinaria non ripetibile in triplice copia può essere molto remota per cui quando la si riscontra le incertezze sulle modalità di compilazione possono aumentare sensibilmente.

Si pone qui il caso di un cane che viene portato in visita in una struttura veterinaria. L'esame clinico e gli esami di laboratorio permettono di diagnosticare un'infezione respiratoria di origine batterica. L'antibiogramma indica che i germi responsabili sono sensibili, oltre che ad alcuni antibiotici ad uso umano, ad un unico principio attivo autorizzato per uso veterinario: il cefquinome. Tale sostanza è in commercio solo in medicinali autorizzati per animali produttori di alimenti per l'uomo e peraltro, a termini di legge, le regole a cascata sull'uso in deroga impongono l'utilizzo di tale medicinale prima di rivolgersi a quelli per uso umano. La prescrizione del medicinale può essere effettuata solo mediante ricetta medico veterinaria non ripetibile in triplice copia.

Il medico veterinario responsabile del caso clinico pertanto si accinge quindi a compilare tale modello con cui non ha una grande dimestichezza.

7. LEGISLAZIONE VETERINARIA IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA PERDITA DELL'ANIMALE D'AFFEZIONE

D.ssa Paola Fossati

*Dipartimento di Scienze Veterinarie
per la Salute, la Produzione Animale
e la Sicurezza Alimentare,
Università degli Studi di Milano*

Un gatto di proprietà è lasciato libero di circolare nel giardino esterno della casa dei proprietari.

In più occasioni, l'animale oltrepassa, però, i confini e "invade" il giardino del vicino di casa.

Quest'ultimo non ne sopporta la presenza, lamenta danni al verde e altri disturbi e chiede fermamente alla proprietaria del gatto di contenerne gli spostamenti.

Nel tempo, ogni tentativo di circoscrivere il territorio risulta comunque vano, così come non si rivelano efficaci né il posizionamento né l'utilizzo di dissuasori.

Il vicino, ormai esasperato dalla presenza del gatto, che considera un fastidio insopportabile, decide allora di agire personalmente, scegliendo di sparare alcuni colpi di carabina ad aria compressa con l'intenzione, forse, di spaventare soltanto l'animale.

Invece il gatto, colpito più volte, subisce gravi lesioni che ne richiedono l'immediato ricovero in una clinica veterinaria e, nonostante le solerti e adeguate cure ricevute, lo conducono alla morte.

Al vicino di casa è, quindi, contestato il reato di maltrattamento aggravato dalla morte dell'animale, ma la proprietaria del gatto lo denuncia anche in sede civile, perché risarcisca tutti i danni causati, pa-

trimoniali e non patrimoniali. A tal fine, quantifica sia le spese sostenute per le cure veterinarie sia lo stress emotivo subito e il danno morale derivante.

Il Tribunale accoglie la domanda, ma ponendo alcuni limiti.

8. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI NEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA ADDOME ACUTO IN UN PASTORE AUSTRALIANO

**Giliola Spattini,
DVM, PhD, DECVDI**

*Clinica Veterinaria Castellarano,
Castellarano (Re) Consulente Mylav*

Ragù, un Pastore Australiano, maschio, di 3 anni, 24,2 kg di peso, è portato in visita al veterinario referente per abbattimento e anoressia acuta. I proprietari riportano che fino alla sera prima il cane era vivace e iperattivo come al solito, mentre al mattino lo hanno trovato steso sullo zerbino di casa, restio ad alzarsi ed apatico. Il paziente vive sia in casa sia libero. La sera prima era rimasto fuori.

Il cane viene sottoposto regolarmente a profilassi vaccinali, è trattato per la filaria ed endo-ectoparassiti. È alimentato con mangime commerciale di buona qualità e dieta casalinga. Otto mesi prima era stato sottoposto ad un intervento di riduzione di un'ernia inguinale congenita, ma è sempre stato bene.

Alla visita clinica effettuata dal collega referente, il cane presentava un buon Bcs, e appariva tonico. Lo stato del sensorio era vigile, ma Ragù era notevolmente abbattuto e rispondeva molto lentamente agli stimoli. L'atteggiamento era antalgico. La temperatura rettale all'arrivo era 40,2°C. La frequenza respiratoria era 45 atti/minuto. Le mucose apparenti erano tendenzialmente congeste, con tempo di riempimento capillare < 2 sec. Il polso femorale era ritmico, pieno e duro anche se ac-

celerato. L'auscultazione cardiaca e dei campi polmonari rilevava una modica tachicardia. La frequenza cardiaca era 170 bpm. Alla palpazione dell'addome caudale si identificava una reazione algica drammatica e si avvertiva un ispessimento peritoneale a livello della porzione ventrale dell'addome, dorsalmente al prepuzio.

9. PRODOTTI DELLA PESCA INDAGINE EPIDEMIOLOGICA IN CASO DI MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE NEGLI ALLEVAMENTI D'ACQUA DOLCE

**Dott. Andrea Fabris⁽¹⁾,
Manuela Dalla Pozza,
Chiara Ceolin⁽²⁾**

*⁽¹⁾Veterinario Consulente -
Associazione Piscicoltori Italiani -
Api - Verona*

*⁽²⁾Laboratorio di epidemiologia
applicata all'ambiente acquatico -
Struttura Complessa di
epidemiologia Veterinaria - Istituto
Zooprofilattico Sperimentale Venezia*

In una zona ad alta vocazione ittica, nel Nord Italia, un allevatore si rivolge al servizio veterinario a causa di un improvviso incremento di mortalità in un'azienda di trote iridee (*Oncorhynchus mykiss*).

L'azienda, si trova in un bacino idrografico in cui esistono altri impianti d'acquacoltura e il suo approvvigionamento idrico avviene dal fiume, mentre lo scarico viene effettuato nel bacino di appartenenza.

Il veterinario effettua un sopralluogo presso l'azienda e verificato lo stato di salute degli animali, la temperatura dell'acqua e il registro di mortalità aziendale, conferma il sospetto di una malattia infettiva e diffusiva. Nei giorni successivi, a seguito dell'esecuzione di analisi su campioni diagnostici, prelevati al momento del sopralluogo, viene confermata la presenza del virus della Setticiemia emorragica virale

dei salmonidi (Sev).

Il veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale notifica il sospetto e procede ad effettuare l'indagine epidemiologica.

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente qual è la procedura?

10. CLINICA DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA VOMITO O RIGURGITO? DIFFERENZIARE IL SEGNO CLINICO!

**Dott. Gaetano Oliva,
D.ssa Valentina Foglia
Manzillo,
D.ssa Manuela Gizzarelli**

*Dipartimento di Medicina Veterinaria
e Produzioni Animali, Università degli
Studi di Napoli "Federico II"*

Leopoldo è un cane meticcio di 6 anni, maschio intero. È stato portato a visita perché presenta vomito da circa venti giorni. Il proprietario, riferisce che inizialmente gli episodi erano più sporadici, ma

che negli ultimi tempi la maggior parte delle volte in cui Leopoldo mangia o beve, vomita il materiale ingerito. Il paziente vive in casa, non è regolarmente vaccinato, ma trattato costantemente con prodotti per gli ectoparassiti; la sua dieta è basata su prodotti commerciali e avanzi della cucina. Nelle ultime settimane il proprietario ha trattato il paziente con ranitidina, ma senza particolari miglioramenti clinici.

L'esame clinico del soggetto si presenta con uno sviluppo scheletrico e costituzione nella norma, magro (Bcs 2/5), con abbattimento del sensorio, senza segni particolari. La cute e sottocute nella norma con disidratazione dell'8%. I linfonodi esplorabili sono nella norma, le mucose sono rosate, con Trc 2,5 sec. La temperatura è di 37,6°C, il polso è ritmico, il respiro nella norma e si sospetta vomito/rigurgito

L'esame dell'apparato cardiopolmonare non ha evidenziato anomalie, così come la palpazione addominale. ■

200 CREDITI: COME OTTENERLI

L'attività didattica viene presentata ogni mese su 30giorni e continua sulla piattaforma on line www.formazioneveterinaria.it, dove vengono messi a disposizione il materiale didattico, la bibliografia, i link utili e il test finale. Su 30giorni viene descritto in breve il caso e successivamente il discente interessato dovrà:

1. Collegarsi alla piattaforma www.formazioneveterinaria.it
2. Cliccare su "accedi ai corsi fad"
3. Inserire il login e la password come indicato
4. Cliccare su "mostra corsi"
5. Cliccare sul titolo del percorso formativo che si vuole svolgere
6. Leggere il caso e approfondire la problematica tramite la bibliografia e il materiale didattico
7. Rispondere al questionario d'apprendimento (può essere ripetuto solo 5 volte) e completare la scheda di gradimento

Le certificazioni attestanti l'acquisizione dei crediti formativi verranno inviate via e-mail al termine dei 10 percorsi formativi.



IL CALENDARIO 2015 È SU WWW.FNOVI.IT

CRONOLOGIA DEL MESE TRASCORSO

a cura di **Roberta Benini**

5/05/2015

> Stefania Pisani partecipa per Fnovi alla riunione del Comitato di Indirizzo e garanzia di Accredia convocata a Roma.

6/05/2015

> Giuliano Lazzarini prende parte ai lavori della Commissione degli Esperti per il WK22U, nuovo Studio di Settore nel quale i medici veterinari saranno inseriti per i prossimi tre anni, convocata dal Ministero Economia e Finanze a Roma.

6-7/05/2015

> La Commissione d'ascolto della

professione di Fnovi, creata nell'ambito del progetto Illuminiamolasalute, a Palermo per incontrare i Colleghi ed ascoltare la voce della professione.

8/05/2015

> Il presidente Enpav Gianni Mancuso incontra a Rovigo gli iscritti all'Ordine provinciale.

> La vicepresidente Fnovi Carla Bernasconi interviene alla tavola rotonda "Garanzia e Promozione delle Qualità Alimentari dell'Italia" nell'ambito del Meeting "Formazione e Professioni in agricoltura - fuori Expo 2015" organizzata a Vertemate con Minoprio (Co) dal Consiglio Nazionale Periti Agrari e Periti Agrari Laureati.

12/05/2015

> Stefania Pisani partecipa per Fnovi all'Assemblea Ordinaria dei Soci Accredia convocata a Roma per l'approvazione del Bilancio consuntivo, dei gettoni di presenza/emolumenti per organi statuari e per le elezioni dei 5 membri del Consiglio Direttivo in rappresentanza dei soci ordinari.

> Il presidente Fnovi Gaetano Penocchio prende parte ai lavori della Sezione IV e dell'Assemblea Generale del Consiglio Superiore di Sanità riunite in Via Ribotta.

13/05/2015

> Il tesoriere Fnovi Antonio Limone partecipa al Convegno "Crescita, innovazione, competitività. I professionisti e le ICT" organizzato da Adepp a Napoli.

> La Fnovi prende parte alla riunione del Consiglio Direttivo Cup per la programmazione degli eventi del prossimo autunno.

13-14/05/2015

> L'Enpav e il presidente Mancuso

sono presenti con il proprio stand informativo al 17° Congresso Internazionale Sivar a Cremona.

14/05/2015

> Gaetano Penocchio relatore alla sessione del 17° Congresso Sivar su *"Il Piano Sanitario di Allevamento del Veterinario di Fiducia"*.

> Si riunisce l'Organismo Consultivo Enpav Investimenti Mobiliari, composto da 3 membri del Consiglio d'Amministrazione.

15/05/2015

> Il Presidente Mancuso partecipa alla giornata formativa Enpav/Fnovi/Anmvi con gli studenti del 5° anno della Facoltà di Medicina Veterinaria di Bologna.

16/05/2015

> Si riunisce il Comitato Centrale: all'ordine del giorno le molte attività per i prossimi mesi e la designazione di rappresentanti in diversi enti, tavoli e gruppi di lavoro.

> I vertici di Enci consegnano alla Fnovi i certificati dei cani con amputazioni presenti alle esposizioni canine svolte nel 2015.

19/05/2015

> Il neo eletto Delegato di Genova è presente in Enpav per ricevere una giornata di formazione sui temi della previdenza.

20/05/2015

> Giuliano Lazzarini prende parte alla riunione della Commissione Esperti Studi convocata dal Ministero Economia e Finanze per la conclusione della fase di consultazione per il nuovo Wk22u.

> Relazione del consigliere Fnovi Eva Rigonat su *"Nuovo regolamento e ruolo veterinario a tutela della salute pubblica"* in programma al 9° Info day "I medicinali veterinari" organizzato dal Ministero della Salute.

21/05/2015

> Il revisore dei conti Fnovi Guido Castellano e il presidente Enpav Mancuso partecipano a Roma alla presentazio-

ne delle "Linee guida per l'adozione di un codice etico e sulla trasparenza Adepp". Nella stessa giornata il presidente Enpav prende parte all'Assemblea di Adepp.

> Fabrizia Masera (componente del gruppo di lavoro Farmaco Fnovi) assiste alla seconda giornata del 9° Info Day "I medicinali veterinari", dedicata alla fabbricazione dei medicinali veterinari.

21-22/05/2015

> Giacomo Tolasi prende parte alla Global Conference On One Health - Drivers towards One Health *"Strengthening collaboration between Physicians and Veterinarians"* organizzata a Madrid da Wva e Wma.

22/05/2015

> Il presidente Enpav Gianni Mancuso incontra a Trapani gli iscritti all'Ordine provinciale.

23/05/2015

> Gaetano Penocchio scrive alla redazione di Anno Uno in merito alla puntata di «No carne?» trasmessa da La7 che pone seri interrogativi sulla scelta e sull'utilizzo delle fonti giornalistiche.

26/05/2015

> La Fnovi partecipa alla riunione della Conferenza dei servizi per il riconoscimento dei titoli di studio esteri presso la sede del Ministero della Salute.

> Si riuniscono l'Organismo Consultivo Enpav Investimenti Immobiliari, composto da 3 membri del Consiglio d'Amministrazione e il gruppo di lavoro polizza sanitaria Enpav.

> Il revisore dei Conti Fnovi Filippo Fuorto prende parte alla riunione convocata a Pescasseroli (Aq) per la definizione del Piano di lotta al randagismo canino nel territorio del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.

27/05/2015

> Il presidente Fnovi Gaetano Penocchio e Giacomo Tolasi partecipano a Vienna allo *Special Meeting for the Pre-*

sidents of the Veterinary Chambers of Austria's neighbor countries organizzato dalla Austrian Veterinary Chamber per analizzare le problematiche comuni.

> Si riuniscono l'assemblea ordinaria della Veterinari Editori srl. Fnovi, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo dell'Enpav presieduti dal Presidente Mancuso per l'approvazione del Bilancio Consuntivo 2014, l'Assemblea dei Soci dell'EnpavRe S.r.l., l'Assemblea dei Soci dell'Edilparking S.r.l., l'Assemblea dei Soci della Immobiliare Podere Fiume S.r.l. e il C.d.A. dell'Immobiliare Podere Fiume S.r.l.

28/05/2015

> Il consigliere Fnovi Vincenzo Buono relatore al Seminario «Meat inspection in the Uk and Eville & Jones introduction» che si svolge a Bari.

28-29/05/2015

> Carla Bernasconi prende parte ai lavori del Comitato Nazionale di Bioetica riunito a Roma per i gruppi di lavoro e in plenaria.

29/05/2015

> Giuliano Lazzarini partecipa a Roma alla riunione indetta dall'Agenzia delle entrate con le associazioni di categoria rappresentate nella Commissione degli esperti per gli studi di settore.

29-30/05/2015

> L'Enpav e il presidente Mancuso sono presenti con uno stand informativo al Congresso Internazionale Scivac di Rimini.

29-31/05/2015

> La Fnovi partecipa con il proprio stand informativo e la presenza di Fnovi Young all'86° Congresso Internazionale Multisala Scivac di Rimini.

30/05/2015

> Il presidente e la vicepresidente Fnovi partecipano alla riunione convocata dalle sezioni Anmvi regione in occasione dell'86° Congresso Scivac di Rimini. ■

INDICAZIONI OPERATIVE DEL MINSAL

PASSAPORTO BOVINO: È UN VERO ADDIO?

Limitatamente alle specie bovina e bufalina, per gli animali nati dopo il 1° maggio 2015 e movimentati esclusivamente sul territorio nazionale, è stato abolito l'obbligo del rilascio del passaporto.

a cura di **Flavia Attili**

Fine principale del rilascio del passaporto per gli animali delle specie bovina e bufalina, è quello di certificare l'avvenuta e corretta iscrizione degli animali nella Banca Dati Nazionale delle anagrafi zootecniche (www.vetinfo.sanita.it), nonché di garantirne le relative informazioni anagrafiche, i dati dell'allevamento di nascita e le informazioni relative ai passaggi di proprietà ed alle movimentazioni. L'obbligo del rilascio del passaporto comporta un notevole onere sia per gli Stati membri che per gli allevatori. La normativa comunitaria, così come quella nazionale, ha previsto però la possibilità di abolire tale obbligo, in tutti quei paesi che

dispongono di una base di dati informatizzata riconosciuta dalla Commissione Europea come pienamente operativa.

A seguito del raggiungimento della piena operatività della Bdn italiana, con Decisione 2006/132/Ce, la Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari, ha ritenuto di poter procedere con l'eliminazione dell'obbligo del rilascio per gli animali della specie bovina/bufalina, nati a partire dal 1° maggio 2015, e che vengono movimentati esclusivamente sul territorio nazionale. Lo scorso anno, il Ministero della Salute, aveva avviato

un progetto pilota volto a valutare eventuali criticità inerenti la gestione delle nascite e le movimentazioni degli animali privi di passaporto. L'esito positivo del progetto ha consentito di poter procedere, con una nota del MinSal del 10/04/2015, all'eliminazione del passaporto cartaceo. Permangono ovviamente gli obblighi relativi alla comunicazione di nascita, morte e movimentazione (compresa quella verso il macello), onde consentirne la registrazione in Banca Dati.

Coloro che sono abilitati ad accedere alla Bdn, possono comunque stampare, su carta semplice, tutte le informazioni relative ai singoli capi.

Per quanto riguarda invece gli animali nati prima del 1° maggio e per gli animali destinati a scambi intracomunitari e ad esportazione verso Paesi terzi, restano invariati tutti gli obblighi (passaporto), così come le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 29 gennaio 2004, n. 58. ■



e-mail 30giorni@fnovi.it
web www.trentagiorni.it

Organo ufficiale della Federazione Nazionale degli Ordini Veterinari Italiani - Fnovi e dell'Ente Nazionale di Prevenenza e Assistenza Veterinari - Enpav

Editore

Veterinari Editori S.r.l.
Via del Tritone, 125 - 00187 Roma
tel. 06.485923

Direttore Responsabile
Gaetano Penocchio

Vice Direttore
Gianni Mancuso

Comitato di Redazione
Alessandro Arrighi, Carla Bernasconi,
Antonio Limone, Lorenzo Mignani,
Francesco Sardu

Pubblicità
Veterinari Editori S.r.l.
Tel. 06.49200229
Fax 06.49200273
veterinari.editori@fnovi.it

Tipografia e stampa
Press Point srl - Via Cagnola, 35
20081 Abbiategrasso (Milano)

Mensile di informazione e attualità professionale per i Medici Veterinari

Registrazione Tribunale n. 580
del 21 dicembre 2007

Responsabile trattamento dati
(D. Lvo n. 196/2003)
Gaetano Penocchio

Tiratura 30.695 copie

Chiuso in stampa il 31/5/2015



Edizione 2015 del premio FNOVI



“IL PESO DELLE COSE”

L'esercizio della professione medico-veterinaria richiede comportamenti scientificamente e moralmente responsabili, che non sempre vengono riconosciuti come socialmente meritevoli.

Per questo la Fnovi ha pensato di istituire un premio per i Medici Veterinari che hanno reso benefici, oltre che a se stessi, alla collettività. Il **Premio “Il peso delle cose”** viene assegnato alla personalità veterinaria italiana che ha dato il massimo contributo al prestigio dell'immagine della Categoria in Italia o nel mondo.

Candidature entro il 20 luglio 2015

Il candidato che viene proposto al Premio “Il peso delle cose” deve essere **un Medico Veterinario** regolarmente iscritto ad un Ordine provinciale veterinario o che lo sia stato fino al pensionamento.

Possono presentare 1 candidato: la Fnovi, gli Ordini Veterinari o un gruppo di non meno di cinque veterinari iscritti ad un Ordine Veterinario, o un gruppo di cinque cittadini senza pendenze penali, firmatari di una **Presentazione di Candidatura per il Premio** (modulo su www.fnovi.it), indirizzata alla Giuria del Premio, a favore di 1 candidato rispondente ai requisiti del Premio.

Giuria e designazione del vincitore

La Giuria è composta da **tre membri**: un componente del Comitato Centrale e due veterinari nominati dal CC iscritti ad un Ordine. Qualora tra i candidati al Premio figurasse un membro della Giuria stessa, questi si ritirerà dai lavori di selezione e verrà scelto un altro componente.

La giuria valuta la “Presentazione di Candidatura per il Premio” e designa l'assegnazione del Premio con proprio giudizio insindacabile e inappellabile.

Conferimento del premio al Consiglio Nazionale

La partecipazione all'iniziativa è a titolo gratuito. Il premio consiste nel conferimento di una onorificenza simbolica. Le spese di partecipazione per il ritiro del premio da parte del candidato sono a carico della Fnovi. Il vincitore sarà preavvisato in tempo utile.

Il Premio “Il peso delle cose” sarà conferito al Consiglio Nazionale Fnovi di settembre 2015.

In una società dove si persegue il sogno di avere tutto subito e facilmente, l'etica dell'impegno può sembrare un'utopia. Invece è una necessità. Assumersi una responsabilità anche quando non si ha certezza del risultato, mentre si ha certezza del rischio...



...questo è il “peso delle cose”



SIDEV

Società Italiana di Dermatologia Veterinaria

1995-2015

in collaborazione con
scivac



EUROPEAN UNION
EUROPEAN COMMISSION
EUROPEAN PARLIAMENT



II° Congresso Nazionale SIDEV

Dermatologia felina Catania, 17-19 luglio 2015

